

Art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di *atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo*, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.»

1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:

«Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena e' aumentata della meta».

Art. 16.

Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo

(Soppresso).

Art. 17.

Norme sull'impiego della polizia giudiziaria

1. All'articolo 148, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo»;

b) il comma 2-ter e' abrogato.

2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire».

3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».

4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace»;

b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario».

4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.»;

c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:

«Citazione a giudizio»;

d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

5. All'articolo 72, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio.

6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 *del presente articolo* e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.

3. (Soppresso).

3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo e' istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18-bis.

Impiego della forza pubblica

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152».

Art. 18-ter.

Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali

1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.

2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Legislative Decree 56 of 20 February 2004

(Published in *Gazzetta Ufficiale* no. 49 of 28 February 2004)

“Implementation of Directive 2001/97/EC on the prevention of the use of the financial system for purposes of money laundering”

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Having regard to Articles 76 and 87 of the Constitution;

Having regard to Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991, on the prevention of the use of the financial system for purposes of money laundering;

Having regard to Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991, containing urgent provisions to limit the use of cash and bearer instruments in transactions and prevent the use of the financial system for purpose of money laundering;

Having regard to Law 52 of 6 February 1996, the Community Legislation Implementation Law for 1994, and in particular to Article 15;

Having regard to Legislative Decree 125 of 30 April 1997, containing provisions concerning cross-border capital movements, implementing Directive 91/308/EEC;

Having regarding to Legislative Decree 153 of 26 May 1997, supplementing the implementation of Directive 91/308/EEC;

Having regard to Legislative Decree 374 of 25 September 1999, which extends the provisions on money laundering to financial activities especially susceptible to use for money laundering purposes, pursuant to article 15 of Law 52 of 6 February 1996;

Having regard to Directive 2001/97/EC of the European Parliament and Council, of 4 December 2001, which amends Directive 91/308/EEC;

Having regard to Law 14 of 7 February 2003, the Community Legislation Implementation Law for 2002, and in particular to Article 1 paragraphs 1 and 3;

Having regard to the preliminary resolution adopted by the Council of Ministers in its meeting of 7 November 2003;

After consulting the competent standing committees of the Chamber of Deputies and the Senate of the Republic;

Having regard to the resolution adopted by the Council of Ministers in its meeting of 13 February 2004;

Acting on a proposal from the Minister of the Community Policies and the Minister of Economics and Finance, in concert with the Minister for Foreign Affairs, the Minister of Justice, the Minister of the Interior and the Minister of the Productive Activities;

ISSUES

the following Legislative Decree:

Article 1

Definitions

¹. For the purpose of this Legislative Decree:

- a) “competent supervisory authority” means the authorities in charge, according to the law in force, to the supervision or to the control of the persons indicated in Article 2 paragraph 1, from letter *a*) to letter *n*);

- b) “competent authorities” means the authorities competent to issue the authorizations or licenses, to receive the declarations of commencement of activity or to keep the registers of the persons indicated in Article 2, paragraph 1, from letter *a)* to letter *o)*, or the national councils for the persons indicated in Article 2, paragraph 1, letter *q)* and *r)*;
- c) “UIC” means the Italian Foreign Exchange Office [Ufficio Italiano dei Cambi];
- d) “banking law” means the Legislative Decree 385 of 1 September 1993, and subsequent amendments;
- e) “consolidated law on financial intermediation” means the Legislative Decree 58 of 24 February 1998;
- f) “anti-money laundering law” means the Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991 and subsequent amendments.

Article 2

Scope

1. the requirements indicated by the Article 3, are applied to:
 - a) banks;
 - b) Poste Italiane S.p.a.;
 - c) E-Money Institutions;
 - d) Italian investment firms [società di intermediazione mobiliare]-SIM;
 - e) security investment fund management companies [società di gestione del risparmio]- SGR;
 - f) società di investimento a capitale variabile -SICAV;
 - g) insurance companies;
 - h) stockbrokers;
 - i) trust companies;
 - l) companies for collection of taxes;
 - m) financial Intermediaries entered in the register referred to in Article 107 of the banking law;
 - n) financial Intermediaries entered in the register referred to in Article 106 of the banking law;
 - o) persons operating in the financial sector entered in the sections of the register referred to in Articles 113 and 155, paragraphs 4 and 5, of the banking law;
 - p) external audit firms entered in the special register referred to in Article 161 of the consolidated law on finance;
 - q) persons that practise the activities referred to in Legislative Decree 374 of 25 September 1999, Article 1;
 - r) the Italian branches of the persons referred to in the preceding letters whose head offices are inside a foreign country and the Italian branches of harmonized security investment fund management companies;
 - s) persons entered in the registers of qualified accountants, in the register of auditors, in the registers of graduated professional accounts and the registers of labour advisers;
 - t) notaries and lawyers when, on behalf of and for their clients, execute any financial or real estate transactions and when assist in the planning or execution of transactions for their clients concerning the:
 - 1) transfer, with any title, of real property or business entities;
 - 2) managing of money, securities or other assets;
 - 3) opening and management of bank, saving or security accounts;
 - 4) organisation of contributions necessary for the creation, operation or management of companies;
 - 5) creation, operation or management of trusts, companies or similar structures.
- 2) The obligations of reporting suspicious-transactions and the provisions contained in anti-money laundering law, Articles 3, 3-bis and 10, are imposed on:
 - a) persons referred to in paragraph 1;
 - b) companies of centralized management of securities ;
 - c) companies of management of regulated markets of securities and persons that manage structures for dealing in securities and interbank funds;
 - d) companies of management of settlement transactions of securities;
 - e) companies of management of systems of clearance and security;
 - f) general government offices.

The obligations of reporting contained in anti-money laundering law are not imposed on persons referred to in Article 2, paragraph 1, Letters *s*) and *t*), with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their clients or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after the such proceedings.

Article 3

Identification and registration requirements

1. The provisions of Article 13 of Decree Law 625 of 15 December 1979, ratified with amendments by Law 15 of 6 February 1980, as replaced by Article 30.1 of Law 55 of 19 March 1990, and then by Anti-money laundering law, Article 2.1, also with regard to subdivided transactions referred to such Article 13.2, shall apply to the persons referred to in Article 2.1.
2. Minister of Economics and Finance, listened to UIC, the competent authorities and the interested public authorities, with consideration for performing peculiarities of the persons obliged, for necessity to control the charges weighing on them and for the data-base keeping within the groups, shall establish with a regulation, within 240 days of the entry into force of this Legislative Decree, the contents and the modalities of performing, in case of constitution of relationships or execution operations conducted.

Article 4

Authorization

1. The persons indicated in Article 2, paragraph 1, from letter *a*) to letter *l*), and the respective Italian branches are authorized, within the limits of their institutional activities, to effect transfers referred to in Article 4 of anti-money laundering law.
2. Minister of Economics and Finance, listened to UIC, shall issue a decree determining the conditions in the presence of which the persons indicated in Article 2, paragraphs 1, letters *m*), *n*) and *o*) and the respective Italian branches, may be authorised to by Minister of Economics and Finance to effect transfers referred to in paragraph 1.

Article 5

Cooperation among supervisory authorities

1. In derogation of the obligation of professional secrecy, the supervisory authorities cooperate, even with exchange of information, with UIC in order to facilitate their respective functions.
2. In derogation of the obligation of professional secrecy, UIC may exchange information and cooperate with the competent authorities of foreign states which pursue the same purposes, also further to memoranda of understanding.
3. The competent authorities of the local professional associations provide UIC with information and other kinds of required cooperations.
4. The competent supervisory authority, the competent authorities and the local professional associations inform UIC about the cases of omission of transactions reporting referred to in Article 3 of anti-money laundering law, learnt about the persons referred to in Article 2.

Article 6

Amendments and repeals

1. In anti-money laundering law, Article 1 paragraph 1, the words “referred to in Article 4” shall be repealed.
2. In anti-money laundering law, Article 1 paragraph 2-bis, shall be replaced by the following:
“2-bis. The balance in bearer passbook savings accounts may not be more than €12.500. The bearer passbook savings accounts whose balance is more than €12.500, being at the date of the entrance into force of this disposition, shall be closed by 31 January 2005”.
3. In Anti-money Laundering Law, Article 3 paragraph 1, the words “of one of the persons referred to in article 4, irrespective of the authorization to effect transfers referred to in article 1,” shall be repealed.

4. In anti-money laundering law, Article 3 paragraph 4, in letter *c*), the words “referred to in Article 4 concerning the reports transmitted” and in letter *d*) the words “referred to in Article 4” shall be replaced by the following “obliged to report the transactions”.
5. In anti-money laundering law, Article 3-bis paragraphs 1, 4 and 5 the words “referred to in Article 4” shall be repealed.
6. Article 5 of Anti-money Laundering Law shall be emended as follows:
 - a) in paragraph 1 the words “a pecuniary administrative sanction of up to 40 per cent” shall be replaced by the following “a pecuniary administrative sanction between 1 per cent and 40 per cent”;
 - b) in paragraph 5 the words “a pecuniary sanction of up to one half of the value of the transaction” shall be replaced by shall be replaced by the following “a pecuniary sanction between 5 per cent and one half of the value of the transaction”;
 - c) in paragraph 6 the words “of the prohibition laid down in article 3.7” shall be replaced by the following “of the prohibition laid down in article 3.8”;
 - d) the following shall be inserted after paragraph 6:
“6-bis. Infringement of the prohibition laid down in article 1, paragraph 2-bis, for an amount of up to € 250.000, shall be punished by a pecuniary administrative sanction of up to 20 per cent of the balance. Infringement for an amount more than € 250.000 above shall be punished by a pecuniary administrative sanction between 20 per cent and 40 per cent of the balance.”;
 - e) in Paragraph 8 the words “The provisions of Law 689 of 24 November 1981, except those contained in Article 16, shall apply” shall be replaced by the following: “The provisions of Law 689 of 24 November 1981 shall apply”. Law 689 of 24 November 1981, Article 16, shall applied only to the infringements laid down in Article 1, paragraphs 1 and 2, whose amount is not more than €250.000. Who made use of the reduced payment for other infringement laid down in Article 1, paragraphs 1 and 2, and the notification was received by the person concerned during 365 days before the reception of the notification regarding the same infringement, is not allowed to use such payment.”.
7. The competent supervisory authority, the competent authorities, UIC and the Finance Police ascertain, within their duties and attributions, infringements to anti-money laundering law and provides to the notification referred to in Law 689 of 24 November 1981.
8. In anti-money laundering law, Article 10 the words “referred to in Article 4” shall be repealed.
9. In Legislative Decree 374 of 25 September 1999, Article 4.4, shall be replaced by the follow:
“4. The identifications and registration requirements shall applied to the persons that perform the activity indicated in Article 2.1, letter *i*), even for buying and changing “fiches” or other playing entities whose amount is equal or more than € 250.000. Provisions of Law 197/91, Article 3-bis and Article 16 of the Regulation of T.U.L.P.S. , Loyal Decree 635 of 6 May 1940 shall be applied.”.
10. In Law 388 of 23 December 2000, Article 150.2, the word “intermediaries” shall be replaced by the following: “persons”.
11. the following shall be repealed:
 - a) In Anti-money Laundering Law, Article 3.9; Article 4, paragraphs 1 and 2; Article 5 paragraphs 2 and 3; Article 11;
 - b) In Legislative Decree 374 of 25 September 1999 Article 4, paragraphs 1, 2, 7 and 8; Article 6.3;
 - c) In Law 388 of 23 December 2000, Article 150.3.

Article 7

Administrative sanctions

1. The persons indicated in Article 2, which, regarding their duties and attributions, know about infringements to provisions of Anti-money Laundering Law, Article 1, shall be required to report to Minister of Economics and Finance within 30 days for the notification and the other performances referred to in Law 689 of 24 November 1981, Article 14. In the case of infringements involving bank cheques, cashier’s cheques, bearer passbook savings accounts or similar securities, the reports must be made by the bank that accepts the interments for deposit and the bank on which the instruments are down.
2. Failure to make the reports provided for in paragraph 1 shall be punished by a pecuniary administrative sanction between 3 per cent and 30 per cent value of the transaction .
3. In the event of failure to make the reports provided for in Anti-money Laundering Law, Article 3, the reports of the notification shall be transmitted also to UIC that gives his opinion to Minister of Economics and Finance;
4. Informative obligations laid down in Anti-money Laundering Law, Article 3.4, and Article 8.6 of this Decree, and failure to make the reports laid down in anti-money laundering law, Article 5.10, in Legislative Decree 374 of 25 September 1999, Article 5.1, as well as in respective of provisions of accomplishment , shall be punished by a pecuniary administrative sanction between €500 and €25.000.

5. Unless the act constitutes a crime, failure to respect the suspensive measure, laid down in Anti-money Laundering Law, Article 3.6, shall be punished by a pecuniary administrative sanction between €5.000 and € 200.000.
6. The sanctions laid down in paragraphs 2, 3, 4 and 5 shall be imposed by a decree issued by the Minister of Economics and Finance, having regard to the opinion of the commission provided for in Article 32 of the codified law on foreign exchange approved by Presidential Decree 148 of 31 March 1988. The provisions of Law 689 of 24 November 1981, except those contained in Article 16, shall apply.
7. For the allocation of the amounts collected for the administrative sanctions laid down in Anti-money Laundering Law shall applied the criteria laid down in Law 168 of 7 February 1951.

Article 8

Final and transitional provisions

1. The persons indicated in article 2 shall establish adequate procedures in order to forestall and prevent operations related to money laundering, in particular instituting modalities of internal control and insuring an adequate training for the staff and the collaborators.
2. The intermediaries indicated in anti-money laundering law form part of the persons referred to in Article 2, paragraphs 1 and 2.
3. In Article 13.1 of Decree Law 625 of 15 December 1979, ratified with amendments by Law 15 of 6 February 1980, as replaced by Article 30.1 of Law 55 of 19 March 1990, and subsequently by Article 2.1 of the anti-money laundering law, the reference to the persons indicated in it shall be replaced according to Article 3.1.
4. Within 240 days of the entry into force of this Legislative Decree, Minister of Economics and Finance, listened to UIC and the competent supervisory authorities, to insure the homogeneity of behaviours, shall issue a decree, determining the rules in order to permit the persons indicated in Article 2, paragraph 1, letters *s*) and *t*), to identify the operations referred to anti-money Laundering law, Article 3.
5. The obligations laid down in Article 2.1 and Article 3.1 shall not applied to persons referred to Article 2.1, letters *s*) and *t*), till the entry in force of the regulations laid down in Article 3.2, and Article 8.4.
6. UIC shall adopt executive dispositions listened to the competent supervisory authorities and to the competent authorities. For the execution of thorough financial analyses, UIC can obtain records, news and documents from the persons referred to in Article 2.
7. Article 16 of Law 689 of 24 November 1981, shall applied to administrative proceedings with regard to violations of Article 1, paragraphs 1 and 2, of the anti-money laundering law, whose amount if not more than € 250.000, and for which, at the date of entry into force of the Law, the relative decree has not been still issued or such decree has been impugned according to Article 32 of Presidential Decree 148 of 31 March 1988, but sentence has not became final. This faculty can be exercised within 120 days to the entry in force of this Decree. This faculty can not be exercised by anyone who made use of the reduced payment for other infringement laid down in Article 1, paragraphs 1 and 2, of anti-money laundering law and the notification was received by the person concerned during 365 days before the reception of the notification regarding the violation of the current proceeding .
8. The efficacy of the acts already done, regarding to Article 5.2 of anti-money laundering law, before the date of entry into force of this Legislative Decree, is safe.
9. The dispositions issued for the execution of repealed of replaced rules continue to be applied, if compatible, within the date of the entry into force of the proceedings issued according to Article 3.2, Article 4.2 and Article 8.4.
10. From the execution of this Legislative Decree must not derive new or higher onus for the state budget.

This Decree, provided with the state seal, shall be inserted in the official collection of the normative acts of Italian Republic. Anyone interested must comply with it and get others do it.

Done at Rome, 20 February 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, President of the Council of Ministers
 BUTTIGLIONE, Minister of the Community Policies
 TREMONTI, Minister of Economics and Finance
 FRATTINI, Minister for Foreign Affairs
 CASTELLI, Minister of Justice
 PISANU, Minister of the Interior
 MARZANO, Minister of the Productive Activities

AI CAPI DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma, 9 aprile 2004

CIRCOLARE N. 229 del 21 aprile 1999 - 10° aggiornamento

Oggetto: Istruzioni di vigilanza per le banche: introduzione di un capitolo sull'attività di "bancoposta".

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta"), sono stati disciplinati, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario, esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attività di "bancoposta".

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento (negoziazione per conto terzi; collocamento e raccolta ordini con esclusione, quindi, della negoziazione per conto proprio e della gestione di patrimoni su base individuale). Il DPR 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni del regolamento equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le attività di "bancoposta" siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico bancario e del Testo Unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati, nonché della legge 287/1990. L'art. 2, comma 5, del regolamento prevede, inoltre, che a Poste si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle Autorità competenti.

Con lettera del 7 agosto 2002 la Banca d'Italia ha comunicato a Poste Italiane S.p.a. l'immediata applicabilità delle Istruzioni di vigilanza in materia di "Emissione e offerta in Italia di valori mobiliari" (Titolo IX, Capitolo 1) e di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari" (Titolo X, Capitolo 1). Con nota del 26 agosto 2003 è stata confermata l'applicabilità a Poste Italiane delle nuove disposizioni in materia di trasparenza emanate il 25 luglio 2003 dalla Banca d'Italia. Infine, con la nota del 3 dicembre 2003, è stata comunicata a Poste l'applicabilità all'attività di "bancoposta" del d.lgs. 1/1948, concernente la proroga dei termini legali e convenzionali (Titolo X, Capitolo 2).

M.

Con il presente atto vengono ora emanate le ulteriori Istruzioni di vigilanza sull'attività di bancoposta. In particolare, in forza delle disposizioni allegate, all'attività di bancoposta vengono applicate integralmente le Istruzioni in materia di:

- sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale (Titolo IV, Capitolo 11);
- interventi di vigilanza (Titolo IV, Capitolo 12);
- archivio elettronico degli organi sociali (Titolo VI, Capitolo 3);
- vigilanza ispettiva (Titolo VI, Capitolo 4);
- sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (Titolo VIII, Capitolo 1);
- provvedimenti straordinari (Titolo VIII, Capitolo 2).

Relativamente alle altre disposizioni, per Poste viene stabilito che:

- in materia di abusivismo (Titolo I, Capitolo 4), è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria;
- in tema di assetti proprietari (Titolo II, Capitolo 1), essa è assoggettata esclusivamente agli obblighi di comunicazione riguardanti i partecipanti al capitale e gli accordi di voto; inoltre, la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale è effettuata all'atto di entrata in vigore delle Istruzioni; la sussistenza dei suddetti requisiti viene accertata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione ed espresso parere del collegio sindacale
- i requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali (Titolo II, Capitolo 2) sono verificati con riguardo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché al responsabile della Divisione bancoposta;
- per le modifiche dello statuto (Titolo III, Capitolo 1), non trova applicazione la procedura di "accertamento", di cui all'art. 56 del TUB; viene prevista esclusivamente una informativa preventiva al nostro Istituto.
- per quanto attiene alla possibilità di emettere obbligazioni (Titolo V, Capitolo 3), i requisiti previsti per l'emissione di titoli con taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro sono riferiti a Poste Italiane S.p.a.

Si fa riserva di emanare le Istruzioni relative agli ulteriori capitoli del Titolo IV concernenti la "vigilanza regolamentare" non appena Bancoposta si sarà dotato di un patrimonio autonomo che consenta la completa applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, nonché i capitoli del Titolo VI inerenti alla "vigilanza informativa".

Peraltro, si applicano fin da ora le disposizioni in materia di fusioni e scissioni, di cessione di rapporti giuridici e di partecipazioni finanziarie. In particolare:

h.

- relativamente alla disciplina delle fusioni e delle scissioni (Titolo III, Capitolo 4), sono sottoposte ad autorizzazione le sole operazioni che hanno impatto sull'operatività di Bancoposta;
 - con riferimento alle cessioni di rapporti giuridici (Titolo III, capitolo 5), sono soggette ad autorizzazione le operazioni in cui Poste si rende cessionaria di aziende, rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco che hanno un impatto sull'operatività di Bancoposta. L'autorizzazione deve essere richiesta indipendentemente dal raggiungimento della soglia quantitativa prevista per le banche.
- Sono, altresì, soggette ad autorizzazione tutte le operazioni della specie in cui Poste cede rapporti giuridici inerenti all'attività di Bancoposta;
- in materia di partecipazioni delle banche (Titolo IV, capitolo 9), sono soggette ad autorizzazione le sole acquisizioni di partecipazioni di controllo in società "finanziarie", in relazione all'impatto delle operazioni in questione sull'operatività di Bancoposta. Non si applica il limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni.

* * *

Con il presente aggiornamento si procede all'introduzione di un nuovo capitolo (il numero 4) nell'ambito del Titolo VII, concernente la regolamentazione di specifici intermediari. La rubrica del Titolo VII viene modificata in "BCC, banche estere e bancoposta".

Il nuovo capitolo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

* * *

Si pregano le Filiali di portare quanto precede a conoscenza delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari aventi sede nelle rispettive zone di competenza.

Nel fare riserva di inviare in piego a parte un congruo quantitativo di pagine a stampa per l'aggiornamento del fascicolo delle Istruzioni di vigilanza, si inviano distinti saluti.

M

IL GOVERNATORE

Antonio Forzì

TITOLO VII

Capitolo 4

BANCOPOSTA

TITOLO VII - Capitolo 4

BANCOPOSTA*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 2001, n. 144, ha disciplinato, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23.12.1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario, esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attività di bancoposta.

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento (negoziato per conto terzi; collocamento e raccolta ordini con esclusione, quindi, della negoziazione per conto proprio e della gestione di patrimoni su base individuale). Il DPR 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni legislative equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le suddette attività siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico bancario e del Testo Unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati.

Per l'esercizio delle attività di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema contabile separato rispetto alle altre attività e, pertanto, si avvale di strutture autonome (Divisione bancoposta).

Le presenti Istruzioni dettano le norme di vigilanza applicabili a Poste Italiane S.p.a. per l'attività di bancoposta, tenuto conto del quadro normativo di riferimento e delle peculiari caratteristiche di tale istituzione.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

- art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che delega il Governo a emanare provvedimenti disciplinanti i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane S.p.a.;
- D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298, che disciplina i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane;

- artt. 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, da 50 a 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia);

e inoltre da:

- direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mirante ad armonizzare le regole per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
- d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*Bancoposta*", la Divisione di Poste Italiane S.p.a. dedicata allo svolgimento delle attività definite dall'art. 2 del D.P.R. 144/2001;
- "*Poste*", la società per azioni Poste Italiane, istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;
- "*conto corrente postale*", il conto corrente aperto presso Poste;
- "*assegno postale*", l'assegno tratto su Poste, così come regolamentato dal D.P.R. 298/2002;
- "*vaglia postale*", lo strumento di trasferimento nazionale e internazionale di fondi emesso da Poste;
- "*bollettino di conto corrente postale*", il modulo utilizzabile per il versamento di fondi su un conto corrente postale;
- "*risparmio postale*", la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.a.

SEZIONE II

ATTIVITÀ DI BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta

Le attività finanziarie svolte da bancoposta sono:

- a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del T.U., e attività connesse e strumentali;
- b) raccolta del risparmio postale;
- c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), numeri 4) e 5) del T.U.;
- d) servizio di intermediazione in cambi;
- e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;
- f) servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lett. b) c) ed e) e dall'art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e) f) e g), del T.U.F., nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR 144/2001, Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

La promozione e il collocamento nei confronti del pubblico di strumenti finanziari e di prodotti finanziari da parte di Poste, presso la propria sede e dipendenze, non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del T.U.F.

Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di apposite strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attività di carattere non finanziario. Inoltre, Poste è tenuta a istituire un sistema di "separazione contabile" separato dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività.

L'obbligo di separazione contabile non si applica alle strutture operative di Poste deputate unicamente al contatto con la clientela.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR 144/2001, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La separazione organizzativa e contabile

Il d.lgs. 261/99, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/67/CE, ha stabilito per Poste un obbligo di separazione contabile. Tale obbligo deriva dalla necessità di quantificare l'onere del "servizio postale universale" (1) in modo da

(1) Il servizio universale comprende:

- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg.;
- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg.;
- i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati.

evitare che la concessione di sussidi statali, previsti solo per tale servizio, possa andare a beneficio di altri servizi.

L'attività di bancoposta deve essere attribuita a strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attività di carattere non finanziario. In particolare, le strutture destinate allo svolgimento delle attività di bancoposta dipendono direttamente dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore a ciò delegato.

Il sistema informativo interno di rilevazione separata di bancoposta deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio. Particolare importanza assume, in questo ambito, l'idoneità delle procedure volte ad assicurare il raccordo tra le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio d'esercizio e le segnalazioni da rendere alle autorità di vigilanza.

Il sistema informativo-contabile va strutturato tenendo conto dell'esigenza di attuare la separazione organizzativa delle attività di bancoposta rispetto alle altre attività esercitabili da Poste. In particolare, il sistema contabile rileva, coerentemente con i principi della contabilità industriale, i ricavi, i costi e le operazioni imputabili a ciascuna delle attività di bancoposta distintamente da quelli riferibili allo svolgimento delle rimanenti attività non disciplinate dal regolamento.

Il Collegio sindacale di Poste verifica con cadenza almeno semestrale l'adeguatezza dei criteri adottati, il rispetto delle norme e delle presenti Istruzioni e ne dà conto nella relazione al bilancio.

SEZIONE III

VIGILANZA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR 144/2001, a Poste si applicano le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez. I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attività di bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

In questa Sezione vengono, pertanto, indicate le disposizioni applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attività di bancoposta.

2. Disposizioni applicabili

In relazione alle disposizioni del Testo Unico bancario applicabili e tenuto conto delle specificità operative dell'attività di bancoposta, alla medesima attività si applicano le disposizioni previste per le banche nei Capitoli delle presenti Istruzioni di vigilanza sotto elencati:

- | | | | | | |
|------|------|------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tit. | I, | Cap. | 4 | : | Abusivismo (si applica esclusivamente la Sezione III) (1) |
| Tit. | II, | Cap. | 1 | : | Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (si applica esclusivamente la Sezione III) (2) |
| Tit. | II, | Cap. | 2 | : | Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo (3) |
| Tit. | III, | Cap. | 1 | : | Modificazione dello statuto e aumenti di capitale (si applica esclusivamente la Sez. II, par. 2) (4) |

(1) Poste è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria, secondo le modalità indicate nel Titolo I, Cap. 4, Sez. III delle presenti Istruzioni.

(2) Ai sensi dell'art. 20 del T.U., si applica a Poste la disciplina inerente agli obblighi di comunicazione riguardanti i partecipanti e gli accordi di voto (cfr. Titolo II, Cap. 1, Sez. III, delle presenti Istruzioni).

Ai sensi dell'art. 25 del T.U., si applica a Poste la disciplina sui requisiti di onorabilità dei partecipanti (cfr. Titolo II, Cap. 1, Sez. III, par. 5.1 delle presenti Istruzioni).

(3) Ai sensi dell'art. 26 del T.U., si applicano a Poste le norme sui requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali (cfr. Titolo II, Cap. 2 delle presenti Istruzioni), nonché quelli di indipendenza richiamati dal citato articolo del T.U., così come modificato dal decreto legislativo 6.2.2004, n. 37. In particolare, i requisiti andranno rispettati da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di Poste nonché da parte del responsabile della Divisione bancoposta.

(4) Tenuto conto delle modalità organizzative dell'attività di bancoposta, si precisa che Poste è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia esclusivamente le modificazioni del proprio statuto che hanno un impatto sull'attività di bancoposta.

- Tit. III, Cap. 4 : Fusioni e scissioni (1)
- Tit. III, Cap. 5 : Cessione di rapporti giuridici a banche (2)
- Tit. IV, Cap. 9 : Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari (3)
- Tit. IV, Cap. 11 : Sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale
- Tit. IV, Cap. 12 : Interventi di vigilanza della Banca d'Italia
- Tit. V, Cap. 3 : Raccolta in titoli delle banche (4)
- Tit. VI, Cap. 3 : Archivio elettronico degli Organi sociali
- Tit. VI, Cap. 4 : Vigilanza ispettiva
- Tit. VIII, Cap. 1 : Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
- Tit. VIII, Cap. 2 : Provvedimenti straordinari
- Tit. IX, Cap. 1 : Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari
- Tit. X, Cap. 1 : Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
- Tit. X, Cap. 2 : Proroga dei termini legali e convenzionali

(1) Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni che hanno impatto sull'operatività di bancoposta.

(2) Sono soggette ad autorizzazione le operazioni in cui Poste si rende cessionaria di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco che hanno un impatto sull'operatività di bancoposta. L'autorizzazione deve essere richiesta indipendentemente dal raggiungimento della soglia quantitativa prevista dalla Sez. II, par. 2 del Capitolo in questione.

Sono soggette ad autorizzazione tutte le operazioni della specie in cui Poste cede rapporti giuridici inerenti all'attività di bancoposta.

(3) Sono soggette ad autorizzazione le sole acquisizioni di partecipazioni di controllo in società "finanziarie" — così come definite nella Sez. I, par. 3 del Capitolo in questione — in relazione all'impatto delle operazioni stesse sull'attività di bancoposta.

Non si applica il limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni previsto dalla Sez. II, par. 1 del Capitolo in questione.

(4) Relativamente alla possibilità di emettere obbligazioni con taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro, i requisiti di cui alla Sez. II, par. 1 del suddetto Capitolo si applicano a Poste.

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 2351

*Draft law
ratification of Palermo*

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XIV LEGISLATURA ————

N. 2351

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2003

—————
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
—————

Onorevoli Senatori. – 1. Il Segretario generale della Nazioni Unite, Kofi A. Annan, ha osservato che «Gli stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l'espansione transnazionale della società civile, forniscono l'infrastruttura per l'espansione di una rete globale di «società incivile»-criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi».

Questa constatazione è stata posta a fondamento dell'impegno dei Paesi membri delle Nazioni Unite i quali, dopo che l'Assemblea generale aveva approvato la «dichiarazione politica di Napoli ed il piano di azione globale contro il crimine transnazionale», contenente la richiesta di impegno della Commissione di prevenzione del crimine (UNDCP) di esplorare le possibilità di una convenzione contro il crimine, hanno partecipato, con proprie delegazioni, presso la sede ONU di Vienna, alla redazione di un testo di Convenzione contro la criminalità organizzata e di tre annessi protocolli, concernenti specifici settori di attività della criminalità, quali il traffico di migranti (clandestini), la tratta di esseri umani, con particolare riferimento a quella di donne e bambini, il traffico di armi da fuoco e relative munizioni. La cerimonia di firma della Convenzione e dei protocolli dedicati a migranti e tratta di esseri umani, è stata tenuta a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000, nell'ambito di un'apposita conferenza di alto livello politico.

La Convenzione è stata definita il primo strumento giuridico mondiale per la lotta alla criminalità organizzata che valica i confini dei singoli Paesi e si manifesta come una o più multinazionali dell'illegalità. La Convenzione ha l'obiettivo dichiarato di contrastare, mediante appositi strumenti,

un fenomeno non limitato ai confini nazionali, che necessita, dunque, di coordinamento di legislazioni e reciproche forme di collaborazione dei Paesi interessati. Essa costituisce il testo-base di riferimento, che permette di individuare le linee guida d'azione ed anche i criteri ermeneutici per interpretare ed applicare le disposizioni specifiche contenute nei singoli Protocolli.

Le linee portanti della Convenzione sono le seguenti:

- dare definizioni, che possano essere largamente condivise, degli elementi-base per gli interventi legislativi, consistenti nelle nozioni di «gruppo criminale organizzato transnazionale», «profitto del reato», «grave crimine», «sequestro e confisca»;
- indicare alcuni fatti come universalmente incriminabili e consistenti nella partecipazione ad un gruppo di criminalità organizzata, nel dare intralcio alla giustizia, nel compiere fatti di corruzione, nel riciclare i proventi dei reati, prevedendo espressamente che le persone giuridiche rispondano di tali fatti e, nel contempo, fornendo una parametrizzazione delle pene irrogabili;
 - richiedere misure di protezione di testimoni e vittime dei reati compresi negli strumenti;
 - apprestare meccanismi di collaborazione internazionale anche in relazione al trasferimento dei giudizi, all'extradizione, al sequestro ed alla confisca di beni provenienti da reato o profitto di questi, nonché mezzi di prevenzione e formazione specialistica del personale impegnato nell'attività di contrasto, non escluso l'impiego di sistemi di controllo elettronico, di consegne controllate e di agenti operanti sotto copertura;
 - stabilire un sistema di gestione informatica dei dati ed un fondo delle Nazioni Unite per fornire i necessari interventi di supporto ai Paesi più sforniti di mezzi.

Il Protocollo concernente il traffico di migranti (*smuggling*), la elaborazione del quale si deve alla proposta di Italia ed Austria, muove dalla premessa di considerare le ipotesi di sfruttamento delle esigenze che, ormai in modo sempre più massiccio, spingono un gran numero di persone a lasciare il Paese d'origine, affidandosi a gruppi che ne favoriscono l'emigrazione illegale. Esso, quindi, è rivolto a contrastare quel particolare genere di criminalità organizzata che agevola l'immigrazione clandestina o anche solo il soggiorno illegale, escludendo tuttavia la punibilità di coloro che, migrando, non abbiano commesso altri reati fuor di quelli concernenti il fatto migratorio in senso stretto.

Il Protocollo tende inoltre a favorire il rimpatrio dei «clandestini» nei Paesi di origine e recepisce le regole dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), che è un'istituzione specializzata dell'ONU stessa, per il trasporto di migranti per mare.

Il Protocollo che riguarda la tratta di persone (*trafficking*), punta a reprimere lo sfruttamento (*exploitation*) di esseri umani, donne e bambini in particolare, da avviare non solo al lavoro forzato, ma anche allo sfruttamento sessuale o fisico, con riferimento alle nozioni diffuse di contrasto alla schiavitù. In tal modo richiede la criminalizzazione di tutte le condotte che siano riconducibili alle attività contrastate dal Protocollo stesso, la protezione ed il rimpatrio delle vittime, una profonda collaborazione tra i Paesi.

Il Protocollo concernente le armi leggere da fuoco (*firearms*) è stato adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite circa cinque mesi dopo gli altri strumenti, il 31 maggio 2001, a cagione delle difficoltà insorte nella negoziazione. L'idea guida del Protocollo è quella di puntare ad una costante identificazione dell'arma prodotta, al fine di contrastare i traffici illeciti nel settore e di poter risalire dall'arma al suo produttore, all'importatore ed al distributore.

Il presente disegno di legge parte dalla considerazione che il nostro Paese si pone già all'avanguardia quanto ai mezzi legislativi di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto dopo che, dagli anni '80 in poi, sono stati adottati significativi strumenti legislativi per prevenire e combattere i fenomeni mafiosi e camorristici, ben radicati in molte zone del territorio nazionale, colpendo sia i patrimoni che i soggetti coinvolti nelle attività illecite. Di recente, gli interventi contenuti nella legge 30 luglio 2002, n. 189, hanno migliorato il contrasto ai gruppi di criminalità organizzata nel settore dell'immigrazione clandestina; va, infine, segnalato che è ormai in via di definitiva approvazione il disegno di legge atto Camera n. 1584-B, che concerne la tratta di persone.

Si è, dunque, ritenuto di fornire con il presente disegno di legge, solo gli strumenti di completamento della legislazione nazionale, necessari ad una coerente esecuzione della Convenzione e dei Protocolli.

In tale prospettiva, dopo avere chiarito l'applicabilità della Convenzione e dei Protocolli, conformemente all'ambito di applicazione degli stessi definito dall'articolo 3 della Convenzione, alle sole attività di gruppi di criminalità organizzata non limitate al territorio nazionale, salve le ipotesi per le quali la Convenzione medesima ed i Protocolli diversamente dispongano (articolo 3, comma 2), si è prevista l'applicabilità ai reati definiti gravi, ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), della Convenzione, commessi nell'ambito delle attività transnazionali dei suddetti gruppi, della aggravante prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 4); è stato individuato il Ministro della giustizia come l'autorità centrale competente a ricevere le richieste di cooperazione giudiziaria internazionale e ad incoraggiarne la pronta e corretta esecuzione da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione (articolo 5); si è previsto che il trasferimento, da uno Stato parte ad un altro, dei procedimenti penali relativi ai fatti rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione, la cui possibilità è contemplata dall'articolo 21 della stessa, possa avvenire nell'ambito di Accordi internazionali a riguardo, nei limiti e secondo le forme dagli stessi previsti (articolo 6); si sono ampliate le possibilità di eseguire operazioni sotto copertura da parti di agenti infiltrati, oggi previste solo in materia di stupefacenti e di terrorismo, estendendolo alle indagini per i reati di riduzione in schiavitù e tratta di persone, previsti dall'articolo 600 del codice penale e per i reati riguardanti l'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12, commi 3, *3-bis* e *3-ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione risultante dalla modifiche apportate dalla citata legge n. 189 del 2002 (articolo 7).

L'articolo 8 prevede ipotesi di estensione della responsabilità degli enti in riferimento ai gravi reati per i quali l'articolo 10 della Convenzione richiede che siano adottate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche di carattere non penale, nei confronti degli enti medesimi. Sono stati individuati il riciclaggio, la riduzione in schiavitù e la tratta di persone, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia (quest'ultimo secondo gli adattamenti risultanti dall'articolo 12 del disegno di legge), quali reati la cui commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, è suscettibile di determinare l'insorgere della responsabilità di quest'ultimo. L'indirizzo seguito dalla Convenzione ha permesso di mantenersi nel solco del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che costituisce il testo base in materia di responsabilità degli enti dipendente da reato, responsabilità prevista, come è noto, a titolo amministrativo e non penale. Al comma 1 dell'articolo 8, è stata inoltre configurata, nell'ambito dei limiti e secondo i principi di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di associazione per delinquere.

L'articolo 9 detta le disposizioni necessarie al fine di adattare l'ordinamento interno alle previsioni dell'articolo 12 della Convenzione, nella parte in cui esso impone agli Stati parte di adottare, nella più ampia misura possibile, nell'ambito dei propri ordinamenti, le misure necessarie a consentire la confisca dei proventi di reato derivanti dai reati di cui alla Convenzione o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi.

L'articolo 12 della Convenzione richiede, infatti, da un canto, la previsione, nella misura più ampia possibile, della confisca dei proventi derivanti dai gravi reati di cui alla Convenzione stessa; d'altro canto, la possibilità, nelle ipotesi di oggettiva impraticabilità di una acquisizione di tali beni nella loro consistenza originaria – ipotesi specificate ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 12, di una confisca per equivalente, che abbia cioè ad oggetto utilità patrimoniali di valore corrispondente ai proventi del reato.

Le ipotesi di confisca obbligatoria dei proventi del reato e, in caso di impossibilità della stessa, di confisca per equivalente, istituito quest'ultimo la cui efficacia in termini di incremento del tasso di effettività dell'intervento penalistico sul patrimonio appare di tutta evidenza, sono diffuse in molti ordinamenti stranieri, e non sono nuove a quello italiano, che le prevede già, nell'ambito del codice penale, in relazione ai reati di cui agli articoli da 314 a 321 (ai sensi dell'articolo 322-*ter* del codice penale), ai reati di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis* e 640-*ter* (ai sensi

dell'articolo 640-*quater* del codice penale), al reato di cui all'articolo 644 (ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale) e, limitatamente ai beni che costituiscono l'impiego del prezzo, prodotto o profitto del reato, anche al reato di cui all'articolo 416-*bis* (ai sensi dell'articolo 416-*bis*, settimo comma, del codice penale).

Tenuto conto delle disposizioni esistenti sopra menzionate, che già soddisfano la disposizione di cui all'articolo 12 della Convenzione con riferimento alla confisca dei proventi del reato di corruzione di cui all'articolo 8 della stessa ed alla confisca dei proventi del reato di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato di cui all'articolo 5 della stessa, nelle ipotesi previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, si è ritenuto di dover estendere l'ambito della confisca obbligatoria e della confisca per equivalente, ai proventi del reato di riciclaggio di cui all'articolo 6 della Convenzione, reato sanzionato nel nostro ordinamento a mezzo delle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché a quelli in materia di riduzione in schiavitù e tratta di persone, previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale.

Le varie ipotesi di confisca obbligatoria e confisca per equivalente già previste nel codice penale e quella di nuova introduzione relativa alla confisca obbligatoria ed alla confisca per equivalente del provento dei reati di cui agli articoli 600, 601, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, sono state peraltro tutte ricomprese in un'unica disposizione, il nuovo articolo 240-*bis* del codice penale, inserito dall'articolo 9 in esame. In tale modo risulta realizzato l'obiettivo di raggruppare tutte le suddette ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente in un'unica disposizione normativa, che ne detti la disciplina in modo unitario e che evidenzi la rilevanza, anche sul piano generale e sistematico, dei due istituti. Per l'effetto, l'articolo 11 del disegno di legge, prevede l'abrogazione degli articoli 322-*ter*, 640-*quater*, 416-*bis*, settimo comma, e 644, sesto comma, del codice penale, che disciplinavano le ipotesi di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente ricomprese nel nuovo articolo 240-*bis* del codice penale.

La disciplina della confisca obbligatoria e della confisca per equivalente dettata nel nuovo articolo 240-*bis* del codice penale, risulta peraltro mutuata da quella dettata dalle disposizioni già vigenti ed abrogate, con l'eccezione della confisca obbligatoria e della confisca per equivalente già prevista, in relazione ai proventi del reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, dal settimo comma di tale articolo. In relazione a tale fattispecie infatti la confisca obbligatoria o per equivalente è stata estesa, oltre che all'ipotesi della condanna, anche all'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Inoltre, la possibilità della confisca per equivalente, attualmente limitata dall'articolo 416-*bis*, settimo comma, alle cose che costituiscono l'impiego del prezzo, prodotto o profitto del reato, è stata in generale estesa, analogamente a quanto previsto in relazione alle altre ipotesi contemplate dal nuovo articolo 240-*bis* del codice penale, alle somme di danaro, beni od altra utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente al prodotto, al profitto od al prezzo del reato che non sia stato possibile confiscare. Tale innovazione potrà consentire il superamento delle notevolissime difficoltà che la confisca dei beni costituenti l'impiego dei proventi del reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ha presentato, allorché tali beni siano stati frammisti ad altri di origine lecita; in tale caso infatti la confisca potrà avere ad oggetto una quota ideale del bene in cui il provento del reato è confluito e quindi un valore corrispondente a detta quota.

L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo, al fine di consentire al pubblico ministero di svolgere attività di indagine finalizzata alla individuazione dei beni soggetti alla confisca obbligatoria ed alla confisca per equivalente di cui al nuovo articolo 240-*bis* del codice penale, nonché alla confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La normativa processuale attualmente vigente appare in effetti tale da rendere problematica un'attività di indagine approfondita ed idonea a conseguire la confisca penale, pur nelle ipotesi di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente, oltre che in quelle previste dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. La fase delle indagini preliminari è infatti essenzialmente finalizzata all'esercizio dell'azione penale, mentre il proseguimento delle indagini sulle ricchezze di origine criminale dopo il rinvio a giudizio appare attualmente assai difficoltoso, ove si consideri, in particolare, che la stessa risulta finora limitata, dall'articolo 430 del codice di rito, alle attività che non prevedono la partecipazione dell'imputato o del difensore.

In relazione all'esigenza evidenziata, la novella introdotta dal presente articolo intende fornire alla magistratura inquirente uno strumento di indagine, utilizzabile sino alla data di deposito della sentenza di primo grado, realmente idoneo a conseguire la confisca penale e, tramite la stessa, un più efficace contrasto all'economia criminale.

L'articolo 11 abroga gli articoli 322-ter, 640-quater, 416-bis, settimo comma, e 644, sesto comma, del codice penale, che prevedevano le ipotesi di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente, ora ricomprese nel nuovo articolo 240-bis del codice penale introdotto dall'articolo 9 del disegno di legge.

L'articolo 12 ridisegna il contenuto del reato di subornazione previsto dall'articolo 377 del codice penale, secondo il modello più moderno dell'intralcio alla giustizia (articolo 23 della Convenzione), prevedendo due forme aggravate, la prima delle quali caratterizzata dall'uso di violenza o minaccia, la seconda dall'avvalersi delle condizioni di cui all'articolo 339 del codice penale. In tale modo si intende dare rilievo penale a tutte quelle forme di intimidazione diretta o indiretta idonee a produrre effetti sulla attendibilità delle indagini giudiziarie e, poi, del processo.

L'articolo 13 reca due novelle, rispettivamente all'articolo 35, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed all'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, necessarie ad adeguare la legislazione in materia di armi al protocollo concernente le armi leggere da fuoco.

L'articolo 14 dispone in ordine all'immediata entrata in vigore della legge.

Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. In particolare non derivano oneri aggiuntivi relativamente agli articoli 18, paragrafo 13, 27, paragrafo 1, lettera d), 29, paragrafo 1, 30, paragrafo 2, lettera c), e 32, paragrafo 1, della Convenzione, facendo gli stessi riferimento ad attività alle quali si procederà con gli ordinari stanziamenti già previsti in relazione ai compiti istituzionali delle Amministrazioni interessate. Si omette pertanto la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.

Art. 3.

(Rapporto tra Convenzione e Protocolli ed ambito di applicazione)

1. I principi della Convenzione costituiscono principi interpretativi dei Protocolli.

2. Salvo quanto diversamente previsto, le norme della Convenzione e dei Protocolli si applicano

esclusivamente alle attività di gruppi di criminalità organizzata non limitate al territorio nazionale.

Art. 4.

(Circostanza aggravante)

1. Per i reati previsti dall'articolo 2, lettera *b*), della Convenzione, commessi nell'ambito dell'articolo 3, paragrafo 2, le pene sono aumentate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 5.

(Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli)

1. L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

Art. 6.

(Trasferimento dei procedimenti penali)

1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali.

Art. 7.

(Operazioni sotto copertura)

1. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, si applicano anche per acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui all'articolo 600 del codice penale ed a quelli di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, commessi da gruppi di criminalità organizzata anche solo in ambito nazionale.

2. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere eseguite soltanto da ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi istituiti per il contrasto alla criminalità organizzata.

Art. 8.

(Responsabilità degli enti)

1. Nei limiti e secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di associazione per delinquere, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote nonché l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

2. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 25-quinquies. - (Riciclaggio). - 1. In relazione ai reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25-sexies. - (Tratta). - 1. In relazione ai reati concernenti la tratta delle persone, per i delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25-septies. - (Traffico di migranti). - 1. In relazione ai reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25-octies. - (Intralcio alla giustizia). - 1. In relazione al reato concernente intralcio alla giustizia, per i delitti di cui all'articolo 377 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art. 9.

(Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente)

1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, è inserito il seguente:

«Articolo 240-bis. - (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, 416-bis, 600, 601, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648-bis e 648-ter, è sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 416-bis, è inoltre sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea.

2. Nei casi di cui al comma 1, quando la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non è possibile, il giudice ordina la confisca di somme di danaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato».

Art. 10.

(Attività di indagine a fini di confisca)

1. Dopo l'articolo 430-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 430-*ter*. – (*Attività di indagine a fini di confisca*). - 1. Il pubblico ministero può compiere, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 240-*bis* del codice penale e dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.».

Art. 11.

(*Abrogazioni*)

1. Gli articoli 322-*ter* e 640-*quater*, il settimo comma dell'articolo 416-*bis* e il sesto comma dell'articolo 644 del codice penale sono abrogati.

Art. 12.

(*Modifica dell'articolo 377
del codice penale*)

1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: (*Intralcio alla giustizia*).

2. Dopo il primo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.

Le pene previste ai commi primo e secondo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.».

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, secondo comma».

Art. 13.

(*Interventi in materia di armi da fuoco*)

1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».

2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea.».

Art. 14.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8

Guidelines of the Ufficio Italiano dei Cambi for Reporting Suspicious Transactions (10/12/2003)

Guidelines for Reporting Suspicious Transactions

Given the growing importance of the business of funds transfers outside the traditional bank channels, considering also the communications arriving from operators in the sector, in application of Article 150, paragraph 2 of Law 388 of 23 December 2000, guidelines have been drawn up for reporting suspicious transactions as per Article 3 of Law 197 of 5 July 1991, without prejudice to the application of what is provided for in “Operating Instructions for identifying suspicious transactions” issued by the Bank of Italy with Provision of 12 January 2001.

The guidelines are sent to financial intermediaries inscribed in the general List provided for in Article 106 of the Consolidated Banking Law, persons providing payment services in the form of accepting and transferring funds (money transfer), as well as, considering the regulatory context, to agents in financial activities which intermediaries also make use of.

The guidelines, arising from the peculiarity of the activities in question, have been drawn up on the basis of experience gained by the Ufficio in its investigation of the phenomena of money laundering and financing of terrorism, from guidelines supplied by foreign authorities similar to the UIC in its role as Financial Intelligence Unit, and also from other international bodies (i.e., FATF and Egmont Group).

Director General

Guidelines for Reporting Suspicious Money Transfer Transactions

Financial intermediaries inscribed in the General Register provided for in Article 106 of the Banking Law abide by “Operational Guidelines for Identifying Suspicious Transactions” issued by Provision of the Governor of the Bank of Italy on 12 January 2001.

This provision, adopted in pursuant to Article 150, paragraph 2 of Law 388 of 2000, contains specific guidelines for intermediaries who carried out activities of providing payment services in the form of accepting and transferring funds (money transfer).

The guidelines are in line with those contained in the above Provision of the Bank of Italy, acting by way of complement, and take into account the very specific nature of the money transfer business.

Part First. Organizational and Procedural Rules

1. In assessing operations carried out by clients, persons who perform ‘money transfer’ business must take account of the characteristics, the size and all circumstances that come to light in virtue of the functions exercised. The economic position and the professional activities also of the recipient of the transaction. Financial asset agents the registered intermediaries use must be put in a position to perceive directly the possible suspicious nature of operations passing

through them and they must send to the originating intermediary all available information for assessing competence.

The legal representative of the registered intermediary shall send the report to the Ufficio Italiano dei Cambi, without any indication of the name of the reporting body, according to the guidelines issues by the Ufficio in Circular 22 August 1997.

Attention is drawn to the fact that the regulations for preventing and combating at the financial level money laundering and international terrorist financing as per Article 1. paragraph 4-bis of decree Law 369/2001, converted into Law 431/2001, provides that the reports shall be sent to the UIC without delay and, where possible, before carrying out the transaction, to enable the adoption of suspension provisions pursuant to Article 3, paragraph 6, of Law 197 of 1991. Unless other guidelines are given, the suspension shall have effect for forty-eight working hours from the notification of the provision in question.

Furthermore, as per the Provision adopted by the Ufficio Italiano dei Cambi on 9 November 2001, the intermediaries shall communicate to the UIC, in the ways set down in Circular 22 August 1997, the transactions linked to the subjects targeted by the freezing measures provided for by existing regulations for the prevention and combating international terrorism.

The necessity is emphasised for identifying and communicating the reference structure assigned to exchange with the UIC the information about the reports, also for all further investigations.

Furthermore, taking into consideration the operations of the network of financial activities agents used, the intermediaries shall ensure the efficiency and efficacy of the reporting procedure, the reserved nature of the information, the performance of their own internal controls, and the adequate training of employees and collaborators.

As for the agents used for carrying out the 'money transfer', the intermediaries shall ensure that they are regularly inscribed in the register of agents in financial business as per Article 3, of Decree Law 374 of 1999 and that, in carrying out the transaction they observe correct operational procedures and in respect of applicable regulations. Any intermediary that becomes aware of a loss of any requirements for membership, shall immediately communicate it to the Ufficio, without prejudice to the effects of the agency relationships.

2. These guidelines do not constitute exhaustive criteria for reporting suspicious transactions. In fact, apart from the application of the stated criteria, it is left to the intermediaries to assess concretely the operations carried out by the clients, drawing on their own experience and available information, for uncovering suspicious cases.

They shall, furthermore, be subject to reporting operations in harmony with other guidelines or 'anomaly indices' issued by firms which manage the transfer

networks (Western Union, Money gram, etc.). It follows that in these cases also the motives for suspicion shall be indicated.

3. The report shall not limit itself to signalling one or more of the indices of anomaly listed below, but shall be accompanied, by means of filling out the appropriate area for reporting motives for suspicion, for any information collected – during internal assessment procedures, or following direct contacts also with the financial activities agents – that is considered important for further investigation of the report in question. In this context, of particular usefulness is the description by the intermediary of the totality of operations previously done by the suspect (such as, the size of transfers, the consistence of the recurring counterparts, the distribution of the counterparts in countries different from that of the home country of the client, etc.), as well as the particular circumstances in which they operations were requested and carried out (such as, the presence of other non-identified persons, information about the particulars of the environment of the client, etc).
4. Finally, with particular reference to the provisions of Article 3, paragraph 4 and Article 3-bis, paragraph 4, of Law 197 of 1991, the importance is stressed of the use of computers and telematic instruments for ensuring the complete knowledge of the operations carried out by the clients and the efficient discover of suspicious transactions.

Second Part. Anomaly indices.

I ANOMALY INDICES VIS-À-VIS THE OBJECTIVE COMPONENTS OF TRANSACTIONS

- 1.1 Frequent transactions of high amounts compared to the average for transactions
- 1.2 Transactions that are broken down to hide the overall size of the amount

- 1.3 Transactions requested with information that is clearly incongruous or untrue
- 1.4 Transactions down for third parties, when relationships with the real requesting party and beneficiaries do not seem trustworthy
- 1.5 Other transactions with elements openly illogical, carried out in ways that would indicate intentions to deceive.

2 *Anomaly indices vis-à-vis identity and territorial location of the client and counterparties*

- 2.1 Clients in Italy who frequently send or receive money to/from numerous and recurring counterparties abroad
- 2.2 Foreign clients who, frequently and without plausible motives, send or receive money to/from counterparties located in countries different from the originating one
- 2.3 Clients who send or receive money to/from counterparties located in places commonly deemed "at risk" because of traffic in drugs, contraband, financing of international terrorism, etc.
- 2.4 Clients who send or receive money to/from counterparties in places not geographically distant
- 2.5 Clients who, apart from justified reasons of travel or work, send or receive money to/from themselves in other places.

3 *Anomaly indices vis-à-vis behaviour of clients*

- 3.1 Clients who when showing documentation of identity or requests for guidelines for transactions do not carry out the transaction, or ask to change it or who present clearly false documents
- 3.2 Clients who with plausible reasons repeatedly go to one or more financial agents located far from the clients own residence or from the head office of their own business
- 3.3 Clients who without plausible reasons continue to go to the same agents even when the latter move to another location
- 3.4 Clients who have been subject in the recent past to investigations for penal trials or for applying preventative measures
- 3.5 Clients who initiate a transaction that is not justifiable in terms of frequency and/or size by their economic situation.

5

Internal Regulations

Provisions for the creation of a list of subjects to submit to freezing measures adopted by the EU to combat terrorism and for the release of authorizations for derogation of freezing constraints.

The Committee on Financial Security

Having regard to regulation (EC) 467/2001 of the Council of Europe of 6 march 2001, and successive amendments and additions, on the sanction of exporting certain goods and services to Afghanistan, on the tightening of the ban on flights and the extension of freezing of funds and other financial resources against the Taliban faction of Afghanistan;

Having regard to the common position of the Council of the European Union 2001/931/PESC of 27 December 2001, on the application of specific measures for the fight against terrorism;

Having regard to regulation (EC) 2580/2001 of the Council of the European Union of 27 December 2001, on specific restrictive measures against certain persons and entities, designed to combat terrorism;

Having regard to, especially, Article 2 of Regulation (EC) 2580/2001 which provides for the freezing of funds, of financial assets and other economic resources as well as the ban of providing financial services to subjects in the list drawn up and updated by the Council;

Having regard to Article 5 of Regulation (EC) 2580/2001 which provides that the competent authorities of the member States can release specific authorizations in derogation of freezing measures;

Having regard to Article 1 of Decree Law 369 of 12 October 2001 converted, with amendments from Law 431 of 14 December 2001 which set up the Committee for Financial Security and, specifically, paragraph 2-ter, by which the judicial authority transmits to the Committee all information considered useful for the decree in question;

Having regard to the provision of 19 November 2001 by which the Ufficio Italiano dei Cambi (hereinafter "UIC") has specific instructions on the matter of financial combating of terrorism and has seen to the communication to intermediaries of lists of names by which to carry out the required reports;

Considering the need to establish the operational criteria to assure Italy's contribution to drawing up community lists and to discipline the procedures for the release of specific authorizations for derogation of freezing constraints;

Issues the following:

Article 1

Competent Authorities

1. The functions attributed by Regulation (EC) 2580/2001 to the competent authorities of Member States are carried out, in Italy, by the Committee for Financial Security set up at the Ministry for the Economy and Finance by Article 1 of Decree Law 369 of 12 October 2001, converted, with amendments, by Law 431 of 14 December 2001 (after "CSF").

Article 2

List of subjects to submit to freezing

1. To enable Italy to collaborate with the Council of the European Union in identifying subjects to submit to freezing of resources and the ban of providing financial services throughout Community territory, the judicial authorities transmit to the CSF the identifying data on subjects who result, on the basis of sound evidence,

- recognisable as those indicated in Article 2, paragraph 3, of Regulation (EC) 2580/2001.
2. The CSF, without prejudice to the provisions of Article 1, paragraph 3 of Decree Law 369 of 12 October 2001, converted, with amendments, b Law 431 of 14 December 2001, can ask the UIC to communicate to banks and other intermediaries the identifying data supplied by the judicial authorities. The UIC sees to the communication in ways that ensure the necessary discretion and requests information about the reports and transactions that refer back to subjects indicated by the judicial authorities or to other subjects linked to them. The banks and other intermediaries supply the UIC with all the information available; the provisions of Article 3 of Decree Law 143 of 3 May 1991, converted by Law 197 of 5 July 1991. The UIC informs the CSF of the results of analyses carried out.
 3. The CSF examines the information received in accordance with Article 1, paragraph 2, 2-bis, 2-ter and 3 of Decree Law 369, converted, with amendments, by Law 431 of 14 December, as well as those collected by the UIC; it draws up a list of names it considers should be submitted to freezing and sees to its transmission to the Ministry for Foreign Affairs for sending to the

Community organs charged with compiling the list provided for by Regulation (EC) 2580/2001. When examining, the CSF will pay particular attention to:

- a. The position of the penal procedure and, if it should be in the preliminary stages of the investigation, to adopting provisions of a juridical nature, *or*
- b. At the suitability of the information collected to ensure, according to reasonableness of the criteria, the certain identification of the subjects indicated, while avoiding the possible involvement of different subjects having identical or similar nature.

Article 3

Communication of Community Lists

Without prejudice to the direct and immediate application of the regulations of the EU, the UIC, in accordance with established procedures, communicates the lists approved by the EU for the application of measures of freezing and banning of provision of financial services. The measures adopted are communicated to the

Ministry for the Economy and Finance and to the UIC. Furthermore, to the UIC are communicated, if they have not yet been communicated in full in accordance with Article 2, paragraph 2, of the present provision, all available information on relationships and operations traceable to subjects indicated in the lists or other subjects linked to them. Article 3 of Decree Law 143 of 3 May 1991, converted by Law 197 of 5 July 1991, is applied.

Article 4

Authorizations for exceptions of the freezing rule

Banks are authorized to begin operations requested by persons whose funds are subject to freezing, on the following suppositions, on condition that, also on the basis of substituting declarations provided in accordance with Presidential Decree 445 of 28 December 2000, referring to the consolidated text of legislative and regulatory provisions for matters of administrative documentation, within the limits and conditions set down by the same consolidated text, it is impossible to proceed otherwise:

- a. Purchase of foods or medicines, payment of taxes or medical expenses, when it is necessary for a real situation of need for themselves or their own family;

- b. Payment of rent for the family dwelling situated inside the EU, if the set deadlines have occurred:
 - c. Payment of taxes and charges, obligatory insurance premiums, charges for services of public utilities, if the set deadlines have occurred;
 - d. Payment of bank charges, if the set deadlines have occurred;
 - e. Payment of funeral expenses.
2. The payments referred to in the paragraph above must be accredited on accounts held inside the EU and for subjects resident therein.
3. Banks, when faced with adequate documentation, are also authorized to accredit accounts subject to freezing order payments in favour of holders of the same accounts that are carried out on the basis of obligations that arose prior to the coming into force of Regulation (EC) 2580/2001.

4. Intermediaries and operators other than banks are authorized to transfer to a frozen account existing inside the territory of the EU the resources of subjects under freezing order whenever those resources are indispensable for making payments provided for in paragraph 1.

5. Banks, other intermediaries and operators will communicate immediately to the CSF and the UIC operations carried out in exception to obligations of freezing in accordance with the present Article.

6. The CSF can issue specific authorizations for making payments with frozen funds to satisfy basic human needs. In those cases, the banks where the frozen accounts are held on which the payments are debited will receive the data on the subjects in question and will transmit them, together with the necessary documentation, to the CSF. The latter will consider that instance within sixty days of receiving it. In case of reasons upheld by urgency, the time is shortened to thirty days and the authorization can be given by the chairperson of the CSF, having consulted the UIC. The CSF is informed at the next first meeting. The terms are interrupted in case

of request for further documentation and begins again to count from the reception of the documentation requested.

Rome, 14 February 2002.

Law No.73 of 23 April 2002

Article 3-ter.

Regulations for combating international terrorism at the financial level

- 1. In Article 1 of decree law 369 of 12 October 2001, converted, with amendments, by law 431 of 14 December 2001, after paragraph 4, the following is inserted:*

“4-bis. The functions of the Ufficio italiano dei Cambi (UIC) and of the Special Nucleus of Currency Police of the Financial Police, provided for by current regulations for the prevention of the use of the financial system for purposes of money laundering, shall be exercised by the same bodies also to combat international terrorism at the financial level.”

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2002

Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n.374.

PARTE I**1. Generalità**

L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (di seguito: "d.lgs. n. 374/1999") stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un Elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito "UIC").

Nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (di seguito: "Regolamento"), secondo quanto previsto nello stesso articolo 3 del d.lgs. n. 374/1999, viene specificato il contenuto dell'agenzia in attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, sono stabilite le condizioni di compatibilità con lo svolgimento, da parte degli agenti, di altre attività professionali, viene disciplinato l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero e, infine, vengono indicati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 374/1999 e dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento. In esso vengono indicati la procedura e i termini per l'iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria, per la cancellazione e ogni ulteriore comunicazione, nonché le forme di pubblicità dell'Elenco.

2. Ambito di applicazione

A mente dell'articolo 2 del Regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria ed è conseguentemente tenuto a iscriversi nel relativo elenco chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o in quello speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: "Testo unico bancario") di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, dello stesso Testo unico, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

Possono iscriversi nell'Elenco le persone fisiche, le società ed i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale all'estero in possesso dei requisiti previsti nel d. lgs. n. 374/1999 e nel Regolamento.

In relazione alla previsione dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 374/1999, nell'incarico conferito dall'intermediario finanziario a persone giuridiche devono essere specificati i nominativi delle persone fisiche per mezzo delle quali l'attività di agenzia viene svolta.

Le attività finanziarie previste nell'articolo 106 del Testo unico bancario, il cui svolgimento è riservato agli intermediari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale citati, sono:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- l'assunzione di partecipazioni;
- la prestazione di servizi di pagamento, in cui è compresa l'attività di incasso e trasferimento di fondi (cosiddetto *money transfer*);
- l'intermediazione in cambi.

Il contenuto di tali attività è specificato nel decreto ministeriale 6 luglio 1994, emanato ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera a), del Testo unico bancario, e successive modificazioni ed integrazioni.

Secondo l'articolo 2, comma 2, del Regolamento, non svolgono agenzia in attività finanziaria e, dunque, non sono tenuti all'iscrizione nell'Elenco:

- a. coloro che distribuiscono carte di pagamento, emesse e gestite dagli intermediari a ciò autorizzati;
- b. i fornitori di beni e servizi che promuovono e concludono contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale.

3. Altre attività esercitabili

I soggetti iscritti nell'Elenco possono esercitare, oltre all'agenzia in attività finanziaria, unicamente attività strumentali e connesse e attività compatibili (articolo 5 del Regolamento).

E' strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.

Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria:

- a. l'attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico bancario, in conformità alle norme di settore applicabili;
- b. altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.

Le limitazioni in considerazione non si applicano agli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (*money transfer*) i quali, dunque, possono svolgere altre attività, oltre a quella di agenzia, senza specifiche limitazioni.

Limitatamente all'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attività finanziaria, essa non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.

4. Norme applicabili

Agli agenti in attività finanziaria si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- gli articoli 108 e 109 del Testo unico bancario, recanti disciplina in materia di requisiti di onorabilità, così come attuati dai decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn. 516 e 517;
- l'articolo 3, comma 4, del Regolamento, che condiziona la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco all'effettivo svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria;
- l'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 374/1999, che prevede che gli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche svolgano la propria attività per il tramite di persone fisiche iscritte nell'Elenco;
- l'articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 374/1999, secondo il quale l'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'Elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni applicabili e può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti;
- l'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999, a termini del quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'Elenco per gravi violazioni di norme di legge, del d.lgs. n. 374/1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso;
- l'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999 e l'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del Regolamento, relativi ai presupposti e alla procedura per la sospensione dall'Elenco.

4.1 Obblighi antiriciclaggio

Agli agenti in attività finanziaria si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs. n. 374/1999, recanti, in particolare:

- obblighi di identificazione e registrazione della clientela;
- obbligo di segnalazione all'UIC delle operazioni sospette rilevate nel corso dell'attività.

Le modalità dell'identificazione e della registrazione, nonché le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni sospette, sono indicate nel regolamento ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 374/1999, inoltre, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari, può indicare i dati registrati ai sensi dell'articolo 4 dello stesso d.lgs. n. 374/1999, che devono essere comunicati periodicamente ed accedere direttamente ai dati stessi.

PARTE II

1. Iscrizione

Possono iscriversi nell'Elenco:

- a. le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 374/1999;
- b. le società in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 374/1999;
- c. i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento.

Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione eventualmente prodotta, all'iscrizione ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

Il termine indicato è sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.

Decorso il termine indicato, la domanda deve ritenersi accolta.

2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione

2.1. Persone fisiche

a) La domanda di iscrizione è presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – A che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

La persona fisica indica nella domanda di iscrizione i propri dati identificativi: il cognome e il nome, il comune ovvero lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale, la cittadinanza, il domicilio in Italia, ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

b) Nella domanda di iscrizione la persona fisica deve dichiarare:

1. che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento;
2. di non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali con sentenza irrevocabile rilevanti ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni applicative;
3. di non essere destinataria, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, salvi gli effetti della riabilitazione;
4. l'eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei confronti dell'interessato per uno dei reati che, se accertati con sentenza irrevocabile, comportano la perdita dei requisiti di onorabilità, nonché l'eventuale applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. il titolo di studio posseduto;
6. la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento.

c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalità conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:

1. l'ambito territoriale di svolgimento dell'attività (nazionale, regionale, provinciale, comunale);
2. le attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività di agenzia;
3. l'intermediario preponente, specificando la ragione sociale e il codice fiscale.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri la valutazione dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche

a) La domanda di iscrizione è presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – B che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Possono iscriversi nell'Elenco le società in possesso dei requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel Codice Civile e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero.

Per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti aventi la sede legale in paesi extracomunitari l'iscrizione è subordinata al riscontro dell'adeguamento del paese di origine ai principi e alle cautele espressi nelle Raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Nella domanda d'iscrizione devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente Provvedimento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione nel Registro delle imprese.

In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di soggetto avente sede legale all'estero, devono essere riportate le informazioni relative a: indirizzo, CAP, comune, provincia; ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. I soggetti esteri devono indicare lo Stato in cui è ubicata la sede legale.

In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.

Deve altresì risultare con chiarezza che l'oggetto sociale prevede l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. Ad eccezione dei soggetti che intendono offrire esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire, l'oggetto sociale non può prevedere lo svolgimento congiunto di attività diverse da quelle indicate nell'articolo 5 del Regolamento.

Deve essere, altresì, allegato l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo, dei partecipanti al capitale, nonché l'attestazione relativa all'oggetto sociale.

b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:

1. che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento;

2. la sussistenza delle condizioni previste nell'articolo 5 del Regolamento;
3. gli agenti in attività finanziaria persone fisiche per mezzo dei quali si intende svolgere l'attività.

Visto l'articolo 3, comma 3, lett. b), n. 2), del d.lgs. n. 374/1999, nonché i decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517:

- i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo di società italiane o i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione di stabili organizzazioni di soggetti esteri, devono rilasciare apposite dichiarazioni, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, relative al possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge;

- per quanto riguarda l'onorabilità dei partecipanti al capitale, le relative dichiarazioni dovranno essere rilasciate, utilizzando la modulistica appositamente predisposta:

- a. con riferimento alle società per azioni, dai soci che possiedono una partecipazione in misura superiore al 5 per cento delle azioni con diritto a voto (articolo 1, comma 1, d.m. 30 dicembre 1998, n. 517) e comunque dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
- b. con riferimento alle altre tipologie di società, da tutti i soci non amministratori.

c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalità conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:

1. il capitale sociale sottoscritto e versato o l'eventuale fondo di dotazione versato in Italia dalla stabile organizzazione;
2. l'ambito territoriale di svolgimento dell'attività (nazionale, regionale, provinciale, comunale);
3. le attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività di agenzia;
4. l'intermediario preponente, specificando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI;
5. l'esistenza di sedi secondarie, con indicazione dell'indirizzo, del CAP, del comune e della provincia di ciascuna di esse.

La domanda di iscrizione può essere corredata da documentazione comprovante le informazioni richieste (esempio: certificato storico della Camera di Commercio, atto costitutivo, bilancio d'esercizio).

3. Comunicazioni

3.1. Persone fisiche

Le persone fisiche iscritte devono comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – VAR – A, che forma parte integrante del presente Provvedimento, il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco.

La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa.

3.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche

Il legale rappresentante della società ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero deve comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – VAR – B, che forma parte integrante del presente Provvedimento, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco.

La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa.

Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte III del presente Provvedimento.

3.3. Comunicazione di effettivo svolgimento dell'attività

Entro un anno dall'iscrizione in Elenco i soggetti iscritti trasmettono all'UIC, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento, dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività di agenzia, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – VIG, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti.

Entro il 30 marzo di ogni anno successivo, i soggetti iscritti nell'Elenco presentano all'UIC una dichiarazione, redatta avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – VIG, nella quale attestano che l'agenzia in attività finanziaria viene effettivamente svolta, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti.

Limitatamente alle persone fisiche che svolgono l'attività conformemente a quanto previsto nell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 374/1999, la predetta attestazione deve indicare la ragione sociale, il codice fiscale e il numero d'iscrizione nell'Elenco delle società iscritte nell'ambito delle quali esse operano.

4. Contenuto e pubblicità dell'Elenco degli agenti in attività finanziaria

L'Elenco degli agenti in attività finanziaria contiene le seguenti indicazioni:

- cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale degli agenti in attività finanziaria;
- indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede amministrativa e delle sedi secondarie;
- data di iscrizione.

L'Elenco degli agenti in attività finanziaria viene pubblicato sul sito Internet dell'UIC (www.uic.it).

PARTE III

1. Requisiti di onorabilità

Gli agenti in attività finanziaria devono possedere i requisiti di onorabilità indicati, ai sensi degli articoli 108 e 109 del Testo unico bancario, dai decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- a. dagli agenti in attività finanziaria che operano in qualità di persone fisiche;
- b. dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società italiane che esercitano l'agenzia in attività finanziaria;
- c. dai soggetti che svolgono funzioni di direzione presso le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri che esercitano l'agenzia in attività finanziaria;
- d. dai partecipanti al capitale di società italiane che esercitano l'agenzia in attività finanziaria. Rilevano anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera d) sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.

2. Procedura per la verifica dei requisiti

Entro il 30 marzo di ogni anno le persone fisiche iscritte ovvero il legale rappresentante delle società iscritte attestano all'UIC la permanenza dei requisiti di onorabilità attraverso il modello UIC/AG – VIG, che forma parte integrante del presente Provvedimento.

La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per le società e le stabili organizzazioni di soggetti esteri, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione.

La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di partecipazioni o quote da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Al modello UIC/AG – VIG deve essere allegata copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.

Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilità si indicano, a titolo esemplificativo:

- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il certificato dei carichi pendenti;
- le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;
- altre attestazioni rilasciate da Autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato;
- dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilità.

3. Sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità

a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alle persone fisiche iscritte è causa di cancellazione dall'Elenco. Essa deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG – VAR – A.

b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso società italiane iscritte nell'elenco comporta la decadenza dalla carica.

La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione presso stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri iscritte nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica.

La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. La decadenza dalla carica deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG – VAR – B.

c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Elenco comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello stesso Testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Tale circostanza deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG – VAR – B.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Testo unico bancario a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, sono immediatamente comunicate all'UIC.

PARTE IV

1. Cancellazione e sospensione

1. Procedura di cancellazione su istanza della parte

La domanda di cancellazione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG – CAN, che forma parte integrante del presente Provvedimento, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante (ovvero, nei casi previsti nel successivo punto c), dal liquidatore o dal curatore fallimentare).

La cancellazione dall'Elenco può essere richiesta, su istanza di parte, nelle seguenti ipotesi:

- a. cessazione dello svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria;
- b) cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come cessione ad altro soggetto, fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno del soggetto iscritto;
- c) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.

La domanda di cancellazione può essere corredata da documentazione comprovante le motivazioni della cancellazione richiesta.

1.2. Procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999.

Qualora siano riscontrate gravi violazioni di legge, di norme del d.lgs. n. 374/1999, o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato.

Entro trenta giorni dalla contestazione, l'interessato può presentare deduzioni.

Valutate le eventuali deduzioni, l'UIC può proporre la cancellazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze che la dispone con provvedimento motivato.

1.3. Sospensione

Nel Regolamento sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999, due ipotesi nelle quali può essere disposta la sospensione cautelare dall'Elenco:

1. a seguito della contestazione di gravi violazioni di legge, di norme del d.lgs. n. 374/1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, nel corso del procedimento di cancellazione;
2. per le sole persone fisiche, qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.

La sospensione di cui al n.1) è disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'UIC, per un periodo massimo di sessanta giorni. La sospensione di cui al n.2) è disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'UIC e previa comunicazione all'interessato e conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio; essa cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.

L'adozione del provvedimento di sospensione viene proposta qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di ritenere che possa essere compromesso il regolare svolgimento dell'attività ovvero possano continuare o aggravarsi le violazioni contestate o gli effetti di esse.

Per effetto della sospensione è inibito lo svolgimento dell'attività di agenzia.

1.4. Cancellazione d'ufficio per cessazione dell'attività di agenzia o per accertata inattività

L'UIC dispone d'ufficio la cancellazione in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di effettivo svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento.

PARTE V

-

1. Disposizioni in materia di rapporti con l'intermediario

Nell'espletamento della loro attività, gli agenti osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività finanziaria dell'intermediario per conto del quale operano e, pertanto, forniscono agli intermediari preponenti tutte le informazioni necessarie per consentire a questi ultimi di verificare la correttezza dell'attività svolta.

2. Disposizioni in materia di rapporti con la clientela

L'agente in attività finanziaria, al momento del primo contatto con i potenziali clienti:

- deve documentare la propria qualità di soggetto iscritto nell'Elenco previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 374/1999, indicando il numero di iscrizione;
- deve indicare l'intermediario per conto del quale opera, con il relativo numero di iscrizione nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario;
- deve consegnare, ove richiesto, copia del contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico di agenzia e dell'eventuale procura per la sottoscrizione dei contratti.

-

3. Ritiro dalla circolazione e trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità

Secondo quanto previsto nell'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n.350 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; nei casi di ritiro dovrà essere compilato un verbale avvalendosi degli appositi moduli e delle istruzioni allegate al Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002.

4. Disposizioni in materia di documentazione amministrativa e trattamento dei dati personali

Le dichiarazioni previste nel presente Provvedimento sono rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. I cittadini di altri Stati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del citato Testo unico, nei limiti stabiliti dall'articolo 3 del medesimo provvedimento.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato Testo unico, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico citato, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli

atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'UIC si riserva di predisporre strumenti *software* di "data-entry" per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente Provvedimento.

Roma, 11 luglio 2002

Il Presidente::

TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

SNC	Società in Nome Collettivo
SAS	Società in Accomandita Semplice
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SPA	Società Per Azioni
SAPA	Società in Accomandita per Azioni
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Société À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad Anonima
SANO	Sociedade ANOnima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandiTA simples

CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Sociedade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
****	Altra specie giuridica estera

CODICE CARICA

01	Direttore	generale	o	equivalente
03		Sindaco		effettivo
04		Sindaco		supplente
05	Presidente		collegio	sindacale
06				Amministratore
07	Presidente		consiglio	d'amministrazione
08	Vicepresidente		consiglio	d'amministrazione
09		Amministratore		delegato
10		Altre		cariche
11	Amministratore unico			

12 Accomandante

CAUSALE CESSAZIONE

01 Morte o sopravvenuta incapacità

02

03

04 Decadenza (articolo 109, comma 2, del Testo unico

05 Sospensione dall'incarico (articolo 109, comma 3, del testo unico bancario)

Dimissioni
incarico
bancario)

06 Altra causale (specificare)

DECRETO 17 ottobre 2002

Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro. (GU n. 290 del 11-12-2002)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA

E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facolta' di provvedere con proprio decreto, di cui deve essere data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, a modificare il limite di importo di lire 20.000.000 indicato nella stessa legge;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, che prevede una analoga procedura per modificare il limite di lire 20.000.000 indicato nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce che il limite di lire 20.000.000 indicato nell'art.1, comma 2, della stessa legge puo' essere modificato con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Ravvisata l'opportunita' di rideterminare il suddetto limite in euro 12.500;

Vista la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, effettuata con nota n. 13003 del 5 agosto 2002.

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite di importo di lire 20.000.000, indicato nel decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, e nell'art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' determinato in euro 12.500.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro della giustizia
Castelli

Il Ministro delle attività produttive
Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2002

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6

Economia e finanze, foglio n. 327

Operating Instructions for identifying suspicious transactions

- DRAFT TRANSLATION -

THE GOVERNOR OF THE BANK OF ITALY

Having regard to Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991, as subsequently as amended by Legislative Decree 153 of 26 May 1997 (hereinafter Law 197/1991) and by Law 388 of 23 December 2000;

Having regard to Articles 3, 3-bis and 3-ter of Law 197/1991 governing the obligations to report suspicious transactions;

Having regard in particular to Article 3-bis, paragraph 4, of Law 197/1991, based on which the “Bank of Italy, after consulting the Italian Foreign Exchange Office [Ufficio italiano dei Cambi, UIC], in agreement with the sectoral supervisory authorities within the spheres of their respective competence”, shall issue implementing instructions designed to facilitate the tasks of intermediaries in ensuring “uniformity of staff conduct in identifying” suspect transactions and in preparing “procedures for examination of transactions using, *inter alia*, electronic information systems”;

Whereas there is a need to issue uniform instructions for operators of the banking, financial and insurance sectors for the purposes of full implementation of the requirement to report suspicious transactions on the part of all the addressees;

Having regard to the content of the “operating guidelines for reporting suspicious transactions” issued in February 1993 and updated in November 1994, as well as to the “operating guidelines for picking up suspicious transactions, reserved for undertakings and to sales structures of the insurance sector”, issued in January 1999;

In agreement with the Companies and Stock Exchange Commission (Consob) and the Supervisory Authority for the Insurance Industry (Isvap);

After consulting the UIC

ISSUES

the attached **OPERATING INSTRUCTIONS FOR IDENTIFYING SUSPICIOUS TRANSACTIONS**.

Rome, 12 January 2001

THE GOVERNOR

A. Fazio

PREMISE

With this measure the Bank of Italy, after consulting the UIC, in agreement with Isvap and Consob, issues instructions — pursuant to Article 3-bis, paragraph 4, of Law 197 of 5 July 1991 as amended by Legislative Decree 153 of 26 May 1997 and by Law 388 of 23 December 2000 — to all the operators of the banking, financial and insurance sectors required to report suspected money-laundering transactions.

The measure updates the guidelines distributed from February 1993 onwards in the light of the intervening changes in national and international regulations and in the operations of banking and financial intermediaries. It also incorporates the guidelines specifically addressed to the insurance sector in January 1999.

The Instructions contain operating rules designed to reduce the margins of uncertainty connected with subjective evaluations or discretionary behaviour, to help limit the costs of compliance and to ensure full cooperation with the authorities responsible for preventing money-laundering. The establishment of uniform rules for all intermediaries is intended to avoid forms of regulatory arbitrage aimed at circumventing the requirements of law.

The document consists of an introduction describing the obligation to report suspicious transactions and specifying the addressees of the provisions, and a compendium of operating instructions divided into two parts. The first part establishes rules and guidelines of conduct for the decision-making bodies and control structures within each intermediary and indicates the reporting procedures, stressing the importance of knowing the customer and the necessity of having appropriate organizational tools and verification procedures. The second part contains a catalogue of examples of anomaly indicators in whose presence the intermediary must pay special attention to the transaction and evaluate whether to report it.

INTRODUCTION

1. Reporting suspicious transactions

The laundering of money obtained from illegal activity constitutes one of the most serious criminal phenomena in the financial market and is a sector of specific interest for organized crime. Money-laundering is a major factor of contamination for the entire economy: the reinvestment of illegal proceeds in legal activities and the presence of economic agents and organizations in collusion with organized crime radically alter the workings of the market, undermine the efficiency and correctness of financial activity, and weaken the economy itself.

The globalization of financial activity and the rapid development of information technologies create new operating opportunities and scope for economic growth, but at the same time they increase the risks of contamination connected with the laundering of illegal funds.

Intermediaries must respond responsibly to the complexity and danger of the phenomenon, dedicating more attention to the tools for countering it, in an awareness that the search for profitability

and efficiency must go hand in hand with continuous, effective defence of the corporate structure's integrity.

To prevent banking, financial and insurance intermediaries from being involved in transactions originating from criminal activities is consistent with protecting the sound and prudent management of intermediaries, the transparency and correctness of conduct and the overall stability, good functioning and competitiveness of the system.

The financial sector's supervisory rules are aimed at ensuring the efficiency of markets, the promotion of competition, proper conduct, the integrity of corporate officers, transparency in ownership structures and relations with customers, and effective organizational arrangements and internal controls, contributing to preventing the use of financial machinery for money-laundering transactions.

Anti-money-laundering compliance costs fall under the heading of organizational safeguards for correct corporate management and are an important component of corporate operations. They must be evaluated as investments able to generate positive returns in terms of stability and reputation.

The evolution of banking and financial legislation, culminating in the Legislative Decree 385 of 1 September 1993 (the 1993 Banking Law) and Legislative Decree 58 of 24 February 1998 (the Consolidated Law on Financial Intermediation) lays stress on the issues of organization and internal controls for the purposes of sound and prudent management of intermediaries. In this context, it is essential that the operating organization and system of controls be able to keep intermediaries from becoming involved or tolerating forms of illegality that can jeopardize their stability.

In increasingly open markets, criminals can more easily exploit the holes in the protective net established by the various countries. The need to attract capital can lead countries to adopt permissive regulations, giving rise to improper competition among systems. The adoption of common basic regulations by all countries is therefore necessary.

Numerous acts adopted in different fora testify to the attention paid by the international community to the fight against money-laundering.

The European Union has approved a Directive (91/308/EEC of 10 June 1991) indicating minimum measures to prevent the use of the financial system for money-laundering purposes. A proposed amendment is being studied that would extend the scope of reportable transactions and the categories of persons subject to the requirements.

The shift to the single currency, in and of itself, appears to be neutral in terms of compliance with the provisions against money-laundering, although the phase of banknote conversion could nonetheless be an opportunity to launder illegal funds.

An essential task of stimulating awareness and providing orientation is performed by the Financial Action Task Force (FATF), set up by the summit of the Group of Seven countries in 1989. The recommendations adopted by the FATF identify essential safeguards: identification and knowledge of customers, preservation of data, careful evaluation of all transactions, reporting of suspicious transactions. The FATF has also begun to evaluate the different legislative solutions.

The global nature of action to prevent money-laundering requires that special attention be paid to activity involving intermediaries established in countries with a low degree of regulation,

ineffective controls and strong safeguards for confidentiality together with low taxation. The need for a joint response at international level has persuaded the FATF to identify countries that do not cooperate adequately in the effort to combat money-laundering.¹

Italian legislation for the prevention of money-laundering is centred on Law 197 of 5 July 1991, which seeks to prevent money-laundering by prohibiting transactions of significant amount using bearer instruments and by ensuring the possibility of reconstructing transactions through customer identification and the registration of the transaction data in special databases.

The obligation for intermediaries to report transactions that raise suspicions as to the legality of the provenance of the funds transferred introduced the principle of “active cooperation”, which requires a concrete, constant commitment to staff training and adaptation of organizational structures. Experience shows that such a commitment results in a better knowledge of customers and less risk of the intermediary’s involvement in illegal transactions, which have serious repercussions on the intermediary’s regular operation as well as on its reputation.

The newness of the requirement gave rise to some difficulties of implementation. These were overcome with the extension of money-laundering predicate offences to all crimes not of negligence, pursuant to Law 328 of 9 August 1993, and the introduction of measures to safeguard the confidentiality of the source and the elimination of direct reporting by the intermediary to the investigative bodies, pursuant to Legislative Decree 153 of 26 May 1997.

Reports of suspicious transactions are now sent to the UIC following internal evaluation by the intermediary. The UIC examines reports taking account of the possible underlying economic reasons; in this connection, the UIC acquires further data and information from intermediaries, uses the results of the analyses of financial flows, and exchanges information with the national supervisory authorities and the corresponding foreign authorities. When the examination is complete the reports, accompanied by a technical report, are transmitted to the special foreign exchange unit of the Finance Police and the Bureau of Antimafia Investigation, which are responsible for carrying out any investigative verification. The procedure therefore represents an appropriate “filter”, helping to accentuate the objective nature of the suspicious-transaction report and allowing the opportunities offered by financial analysis to be fully exploited.

To ensure compliance with the suspicious-transaction reporting requirement, the anonymity of the person making the report must be ensured as a safeguard both for the reputation of the intermediary and against possible reprisals against staff.

This purpose is pursued by Legislative Decree 153/1997. The interposition of the UIC helps to blur the link between the report and its source. Intermediaries are required to take steps to ensure the utmost confidentiality of the identity of the persons making reports. In any report that they ultimately transmit to the judicial authorities, the investigative bodies are required to omit every indication of the identity of the persons and of the intermediary that sent the suspicious-transaction report. In this way the source of such reports will not have to appear in the judicial records.

¹ In June 2000 the FATF identified that following “non-cooperative countries and territories”: Bahamas, Cayman Islands, Cook Islands, Dominica, Israel, Lebanon, Liechtenstein, Marshall Islands, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Russia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines. The FATF has pledged to assess the steps taken by these countries and territories to correct the shortcomings and to examine other jurisdictions. The evaluations of the FATF will be adequately disseminated by the national authorities.

Only the judicial authorities have the power to request the identity of the reporting person and intermediary, with a decree stating the grounds for the decision . This measure is deliberately limited to exceptional cases; the judge must consider the acquisition of the information “indispensable for the purposes of verifying the offences that are the subject of the proceedings”. Specific precautions are also envisaged for the impoundment of records and documents.

Legislative Decree 374 of 25 September 1999 extended the scope of the provisions regarding identification and registration and those on the reporting of suspicious transactions to activities considered susceptible to being used for money-laundering purposes for the fact that they involve the accumulation or transfer of massive economic or financial resources or are in any case exposed to infiltration by organized crime.

Such activities can be divided into two groups: a) non-financial activities engagement in which requires licences, authorizations, entry in registers or declarations of the commencement of activity pursuant to laws on public safety or other sectoral provisions. This group comprises claims recovery, security custody and transport services, antiques trade, manufacture and sale of gold and valuables, the management of auction houses, art galleries or gambling houses, and real-estate broking; b) financial activities, such as loan and other financial broking.

In the field of taxation, Legislative Decree 74 of 10 March 2000, which revised penal sanctions, reduced the number of “tax crimes”, which as such are money-laundering predicate offences, to a small number of serious offences. The renovated system of repression centres on three crimes relating to income taxes and value-added tax: fraudulent tax return, false tax return and failure to file a return. Alongside these are others offences likely to result in loss of revenue, including the issue of invoices or other documents for non-existent transactions.

Violations of tax law are a way of building up funds of illegal provenance to be reinserted in the economy or can be a manifestation of more ramified criminal behaviour directed towards investing funds deriving from unlawful activities in other, apparently lawful ones. Transactions connected with behaviour that does not constitute a tax crime may nonetheless be a means of concealing criminal activities of a different nature.

2. Addressees of the measure

The Instructions are addressed to the following persons subject to the suspicious-transaction reporting requirements:

- banks
- insurance companies
- Poste Italiane S.p.A.
- investment firms
- asset management companies and SICAVs
- financial intermediaries
- persons operating in the financial sector entered in the sections of the general register of financial intermediaries established by Articles 113 and 155 of Legislative Decree 385/1993
- stockbrokers

- trust companies
- Montetitoli S.p.A. and central depositaries of financial instruments
- offices of the public administration that carry out transactions having a financial content. These include companies operating under a concession, such as tax collection companies.

All the above persons, which in these Instructions are collectively called “intermediaries”, must comply with the reporting requirements correctly, regardless of the particular features of the activity they engage in.

The document provides useful indications for the identification and reporting of suspicious transactions on the part of other persons, including those performing the activities specified by Legislative Decree 374/1999.

FIRST PART

Organizational and procedural rules

1. Compliance with the reporting requirements

Intermediaries shall adopt company policies consistent with the rules and principles of the anti-money-laundering provisions, which constitute an important aspect of reliability in market presentation and customer relationships.

For the purpose of ensuring correct compliance with the suspicious-transaction reporting requirements, intermediaries shall:

- refuse to carry out transactions that are considered to be anomalous on account of their type, object, frequency or size, and to establish or maintain relationships that show anomalous profiles;
- pay special attention to attempted transactions and to transactions requested by occasional customers, especially where they involve a significant amount or anomalous execution procedures;
- send a report to the UIC even where transactions have been rejected or otherwise have not been concluded;
- bear in mind that the reporting requirement applies throughout the duration of the relationship with the customer and is therefore not limited only to the phases in which the relationship is opened or closed. A customer's decision to terminate a relationship does not in itself grounds for suspicion;
- evaluate possible anomalous profiles also with reference to the transactions of other domestic and foreign intermediaries. In this context, special attention must be paid to activity involving intermediaries not of high standing or persons operating in countries identified as "non-cooperative".

The reporting requirement also applies to transactions having no amount. For transactions involving financial transfers, intermediaries may establish a minimum threshold of attention on the basis of criteria of functionality, economic viability and efficiency. Specific importance is to be attached to cash transfers involving unusual amounts.

The transaction report is distinct from a report of matters having penal relevance. It constitutes a notification triggering an economic and financial examination, possibly followed by investigations. Compliance with the transaction reporting requirement therefore does not exclude that the intermediary may report matters considered to have penal relevance to the judicial authorities.

Illegal transactions that do not give grounds for suspecting a connection with money-laundering but which are cause the intermediary an injury shall be evaluated for the purposes of a report to the judicial authorities only.

Special attention is necessary in evaluating anomalous operations attributable to persons regarding whom there have been requests for information in connection with criminal investigations or for the application of preventive measures. Intermediaries shall evaluate whether to supplement the information transmitted to the judicial authorities concerning such persons or instead to send a suspicious-transaction report with the maximum speed (see 4.3 below).

Intermediaries shall equip themselves with adequate internal procedures able to avoid their being involved even unwittingly in episodes of money-laundering. “Money-laundering risk” increases when there is less knowledge of the customer and internal controls are inadequate. These factors impair the ability of intermediaries to comply correctly with the suspicious-transaction reporting requirements and can ultimately undermine their reputation.

2. Knowing the customer

2.1 The importance of a thorough knowledge of customers

Intermediaries shall analyze the degree of anomaly of a transaction in the light of the characteristics of the customer who carries it out.² The objective datum shall be supplemented with the information on the customer in the intermediary’s possession, in evaluating the consistency and compatibility of the transaction with the economic and financial profile that the customer himself is required to declare. Special attention is necessary where it is found that the customer engage in no economically significant activity.

Unjustified incongruities with respect to the customer’s subjective characteristics and normal operations in terms of both transaction amounts and types require activating the reporting procedure.

The transactions are to be evaluated on the basis of the information concerning the income-earning capacity and requirements of the customer in the possession of the intermediaries. The latter must therefore refrain from further verifying actions, which are the responsibility of the institutionally competent authorities.

A thorough knowledge of the customer is a basic component of the logical process of evaluating transactions for the purposes of transmitting a suspicious-transaction report. At the same time it is also a precondition for intermediation, because it enables the intermediary to identify the risk profiles of the business relationship and its scope for growth.

Intermediaries shall take every appropriate action to improve their knowledge of customers and pick up any contradictions between a customer’s economic profile and the services the customer requests.

Intermediaries shall endeavour to establish a relationship of communication with customers in a climate of mutual trust. Customers shall be informed of the requirements and aims of the anti-money-laundering legislation and of the confidentiality rules governing the use of the data collected. This fosters cooperation in the identification procedures and in obtaining clarifications, further information or documents that needed. Where a customer proposes opaque transaction procedures, the intermediary must explain the possible risks thereof and suggest correct procedures.

Corporate bodies must prepare measures able to ensure that correct customer identification is accompanied by the acquisition of exhaustive and truthful information on the customer’s economic and financial situation and on the economic motivations underlying the transactions requested or carried out and the financial relationship in whose context they fall.

² In the Instructions the expression “customers” applies to all persons who have relationships with banking, financial and insurance intermediaries and with the other persons subject to the reporting requirements, normally identified by other expressions such as users, investors, insured, contracting parties, acquirers, borrowers, etc.

Special precautions must be adopted in telephone or electronic accounts for transactions that appear particularly unusual or involve significant transfers. In such cases specific disclosure requirements will be imposed on customers.

Anti-money-laundering legislation provides that the investigative bodies shall inform the Ufficio italiano dei Cambi where a report does not have further consequences, and that the UIC shall in turn make this known to the reporting intermediary.

Knowing that a report has had a negative outcome enables the intermediary to eliminate the motives of suspicion about the transaction, thereby preserving the intermediary's business relationship with the customer. The feedback process also produces more general positive effects, allowing the evaluation processes in place at intermediaries to be refined.

2.2 The systems for achieving a better knowledge of customers

The collection and centralized organization of the data on relationships with the customer are the preconditions for a complete examination of the customer's economic and financial profile. Data collection must cover all the information in hand concerning the customer's business, its economic context, the customer's need for financial services and any relationships with other intermediaries.

The necessary starting point is the data contained in the customer register, which comprise information on all the relationships that the customer has either directly or indirectly with the intermediary, guarantees provided and received, and powers of attorney issued to third parties. Building on this base, other levels of information concerning the customer's economic and financial situation and net worth are added, according to the complexity and diversification of the intermediary's range of operations.

In organizing their records on customers, intermediaries shall take account of the information on significant links among customers and between customers and other persons. Not only corporate group relations but also links of a contractual, financial, commercial or other nature revealing the justification of transactions that need to be set in a wider context are relevant in this regard.

Information serving to evaluate customers must be acquired by exchanging information with other intermediaries belonging to the same group or falling within the scope of consolidated supervision.

Intermediaries subject to the reporting requirement must also acquire information from third parties that manage corporate functions under outsourcing arrangements or act as providers. The delegation of corporate functions to external companies or collaborators must in no case negatively affect each intermediary's knowledge of customers and cannot justify failure to perceive signs of anomaly in a transaction or a relationship.

Adequate procedures ensure the use of the information that the customer is required to provide concerning his own financial situation and propensity to risk in connection with the provision of investment services and with the notifications that customers effect concerning operations with abroad.

The framework of facts must be constantly updated with the records of the transactions progressively carried out and with the information originating from the various points of the intermediary's operating structure.

Bank examinations and the further measures ordered by the judicial authorities (preventive measures, committal to trial, etc.) shall be used for evaluating customer quality. Similar use shall also be made of news reports, especially if they regard irregular international financial transactions, notices published in the *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* and all other information in the public domain.

In keeping and updating records on customers, intermediaries shall use appropriate information systems.

The records must make it possible to identify the customer's economic and financial profile and determine a normal range of operations taking account of both quantitative parameters, such as the amount or frequency of transactions, and qualitative parameters, such as the type of services used and the circumstances of their use. Special attention must be paid to transactions concluded by telephonic or electronic channels

Centralized management of the integrated records originating from all operating sectors enables the intermediary to satisfy, with a single instrument, the traditional exigencies of caution and the containment of risk towards customers, those of business growth and marketing, and those connected with an orderly and proper performance of business, which include the tasks of combating money-laundering.

The international dimension of money-laundering requires that intermediaries also involve their foreign establishments, which are subject to the anti-money-laundering provisions of the host country, in the formation of the database on the persons who have business dealings with the intermediary.

Intermediaries must therefore foster the exchange of information serving for a complete knowledge of customers, both by providing their foreign establishments with news on customers who intend to carry out activity abroad and by requesting information from their foreign establishments on their operations. In addition, information systems must guarantee the use of an adequate and up-to-date database and make it possible to extract integrated records.

Each intermediary is called on to evaluate whether customers' initiatives to expand their business at the international level are consistent with the economic activity performed and its growth potential. In this connection, special attention is to be paid to operations involving persons established in "non-cooperative" countries or carried out by means of unjustified commercial or financial transactions.

The orderly keeping of the Single Database provided for in the anti-money-laundering legislation is especially important in order to ensure compliance with the requirements of active cooperation. A database in which the information envisaged by the law is correctly recorded is essential in order to be able to reconstruct customers' transactions.

Any category of transaction still entered in the Single Database manually must be entered using automated procedures within the shortest time possible. The registration procedures must permit searches to be carried out at any time.

3. Internal controls

3.1 *The system of internal controls*

To ensure management integrity and autonomy, some sectoral provisions require intermediaries subject to supervision to prepare an effective system of internal controls for the measurement and management of risks. The latter include “money-laundering risk”.

The system of internal controls constitutes an indispensable instrument for the defence of the company’s integrity and autonomy.

The preparation of adequate organizational measures and the correct implementation of the procedures for analyzing suspicious transactions are subject to controls, including on-site inspection, by the sectoral supervisory authorities and the UIC.³

The controls most relevant for the anti-money-laundering purposes are line controls to ensure correct execution of transactions and reliability of data flows and periodic controls entrusted to the board of auditors and, where they are present, internal auditors and independent auditors.

Line controls must identify the safeguards necessary to ensure adequate procedures for data acquisition and processing. These procedures must be tested periodically.

Timely and exhaustive data flows that can correctly portray management events are of crucial importance for compliance with the anti-money-laundering provisions. The data collected in the customer register — the basic data base in which even occasional users of the intermediary are entered — must be carefully protected. Every action that might be detrimental to the maintenance of the data in the database must be assessed by a control structure.

The growing use in the financial field of distributive channels based on distance communication, such as the Internet, can increase the risk of intermediaries being involved in money-laundering. The geographic dispersion and the depersonalization of relationships make it more difficult to know the customers’ economic conditions and the motivations of the transactions they request.

Intermediaries shall verify that the information systems they adopt allow the status of customer relationships to be immediately updated, enable the decision-making bodies to be promptly informed and tend to permit information sharing within the company. Intermediaries that operate extensively in these sectors must therefore activate appropriate controls to check the provenance of financial resources and acquire basic information on the nature of transactions, especially where significant amounts are involved.

The board of auditors is called upon to play a pro-active role in the formulation of adequate programmes and procedures for verifying compliance with all the anti-money-laundering provisions and, in particular, with the suspicious-transaction-reporting requirements. The board of auditors must periodically check the functionality and efficiency of these mechanisms and assess the maintenance of conditions of high quality in light of the evolution of the company’s operations, organizational structure and distribution channels.

³ Controls on intermediaries not authorized to carry out transfers involving a significant amount are performed by the special foreign exchange unit of the Finance Police.

To carry out its functions in this area, the board of auditors must avail itself of all the organizational units within the company that are charged with control functions, internal audit first and foremost.

Where they are present, independent auditors also play an essential role. To plan their tests of the reliability of the accounting and financial statement data and conduct them effectively, they need to know the system of internal controls of the company they are auditing. The board of auditors shall establish functional connections with the independent auditors with a view to being informed of any management malfunction and anomaly found by the latter in performing their functions that might be useful for the board of auditors to assess in the course of performing its duties.

3.2 Staff training

Intermediaries shall provide careful staff training on the reporting requirements. These Instructions must be disseminated and suitably explained to all staff, regardless of the legal basis of their employment or collaboration.

Effective application of anti-money-laundering law presupposes a full awareness of its underlying objectives and principles. Staff must be made aware of the company's obligations and of the responsibilities that can derive from failure to fulfil them.

Staff training must pay special attention to developing a specific preparation of the employees and collaborators who are in most direct contact with customers. On a more general plane, this activity must extend to the importance of the principle of knowing the customer so that his financial profile can be reconstructed.

Specific training programmes are appropriate for the staff of the unit assigned to maintain relations with the UIC. These employees must be continuously updated on the evolution of money-laundering risks and the typical schemes of criminal financial transactions.

Staff training must be a continuing and systematic activity carried out within the framework of comprehensive programmes that take account of the evolution of the legislation and of the procedures adopted by intermediaries. A report on training with regard to anti-money-laundering legislation must be submitted annually to each intermediary's board of directors.

Intermediaries shall call upon staff to verify the actual entry of counterparties in the registers provided for by law for the various types of operation before proceeding to establish new relationships. Relationships with unauthorized persons must be avoided, not least for the unfair competition between these and lawful operators. Special attention must be paid to the phenomenon of usury. In this connection, attention is called to the crime introduced by Article 16.9 of Law 108 of 7 March 1996, which punishes employees who steer individuals for banking or financial transactions to a person not authorized to engage in banking or financial activity.

Staff must be made aware of the need for customers' personal details and business to be entered correctly in the customer register and the Single Database.

Intermediaries must disseminate notices of negative outcomes of reports among the staff assigned to the unit appointed to exchange information with the UIC. In addition, they may establish direct internal channels of information to the employees who contributed to the preliminary evaluation of the notification.

Support for staff training and dissemination of the discipline as a whole can be provided by the relevant trade associations and other external organizations with initiatives aimed at exploring the legislation in greater depth, studying its application and clearly and effectively spreading a knowledge of it.

3.3 Controls on the actions of employees and collaborators

The competent corporate bodies shall design a structure of controls aimed at preventing or promptly detecting breaches of trust by employees or collaborators.

Repeated transactions triggering the anomaly indicators are to be recorded by individual operating unit or working area.

Possible anomalies connected with the assiduous and unjustified presence on company premises of the persons responsible for strategic sectors or with a standard of living entirely inconsistent with the income these persons earn must be controlled for.

Appropriate controls must be established where accounts are transferred to another branch of the same intermediary on the occasion of transfers of employees or collaborators. Where customers are acquired in connection with the hiring of staff or conclusion of collaboration contracts with personnel coming from other intermediaries, a careful and thorough initial examination of the customers acquired must be conducted.

Failure to notify the competent corporate bodies of new and significant negative elements affecting the evaluation of customers is to be considered a breach of faith on the part of employees or collaborators, especially if they perform externally important functions.

It is also necessary to monitor cases where a branch of an intermediary requests the head office for deliveries of cash or shows cash transactions in amounts disproportionate to the presumable needs of the area where the branch is located or the customers it serves.

Intermediaries shall adopt systems enabling them constantly to check the activity carried on by external collaborators, *inter alia* with a view to detecting any suspicious transactions carried out by their customers, and shall pay attention to the regularity of the behaviour of financial salesmen, insurance agents and other non-payroll collaborators.

3.4 Electronic money

The evolution under way in the payment system has drawn attention to the possibility of electronic money being used for money-laundering purposes.⁴ The positions developed at European level and the guidelines of the Bank of Italy⁵ call for specific precautions to be adopted both in defining the characteristics of the payment instrument and as regards the procedures for its use within the circuit of reference.

⁴ Electronic money consists in a monetary value represented by a credit on the issuer, memorized on an electronic device, issued upon receipt of corresponding funds and accepted as a means of payment by businesses other than the issuer. There are two basic types of e-money: card-based money (stored on a payment card with or without a microprocessor) and software-based money (stored in the memory of a personal computer). Electronic money is a substitute for cash that operators, possibly protected by guarantees of anonymity, can exchange even at a considerable distance, establishing themselves in countries lacking adequate controls.

⁵ Contained, respectively, in the European Central Bank's Report on Electronic Money (1998) and the Bank of Italy's White Paper on Payment System Oversight (1999).

These precautions need to be identified having regard to the operating schemes actually used, which are subject to continuous technology-driven change, and can involve, for example: ceilings on the value of purchases; the impossibility of transferring sums from one electronic device to another, or, where this is possible, the traceability of such transfers;⁶ value limits for an individual electronic device (e.g. for an individual card) in line with the highest-denomination banknote; controls on the distributors of payment cards and businesses that accept them for the conclusion of transactions carried out using such instruments; keeping records of requests for refunds of e-money balances that are anomalous by frequency or amount.

4. The reporting procedure

4.1 Intermediaries' internal notification procedure

Every intermediary shall establish, and formalize in its internal rules and regulations, a procedure for the notification of suspicious transactions in order to provide guidance for employees, uniform behaviour and generalized application throughout the organization.

The internal notification procedure shall provide for a two-stage assessment of suspicious transactions; it shall be structured in accordance with the banks' traditional operating model and interpreted in the light of the technical evolution of banking and the *modi operandi* typical of other intermediaries.

The procedure established by each intermediary shall provide for a small number of steps before notifications reach the "company anti-money-laundering officer", specified in the law as the "head of the activity, his legal representative or his delegate"; it is necessary to ensure that an employee whose suspicions are aroused can have prompt, confidential and easy access to such person.

Provision may be made in the internal procedure for verification and control, possibly with the assistance of internal support and advisory functions, without this being prejudicial to the confidentiality and efficiency of the procedure.

It must always be possible to reconstruct the steps taken in the evaluation process on the basis of documentary records, especially where the conclusion was not to submit a report. This facilitates the performance of internal controls and ensures that the reasons that led to the decision taken by the persons responsible can be reconstructed subsequently.

The competent governing bodies shall adopt measures intended to ensure that all members of the staff in direct contact with customers are ready to trigger the notification procedure. Action must in any case be taken to stimulate the awareness of all the members of the staff who look after customer relations, regardless of whether they are employed in the central structures or individual operating units and without distinction based on the type of legal relationship whereby they are linked to the intermediary.

The increasing recourse made by intermediaries to the establishment and management of "distance" relationships requires special attention to be paid to the definition of appropriate

⁶ Such transfers may be allowed, for example, so as to permit utilization of the balance on an e-money device, which could be insufficient to conclude a new transaction. Even in this case it is still necessary to adopt safeguards to prevent the loading of value without limits onto an electronic device. One such measure could be to make it impossible to effect a new transfer of sums before exhausting the balance on another device.

procedures. In the case of relationships intermediated by persons charged with the phases of developing and maintaining relationships and linked to the intermediary in different ways, the report procedure must be triggered by such collaborators.⁷

If the relationship with the customer is handled exclusively by staff with which continuous employment relationships are not established (i.e. call-centre or so-called phone-banking staff) or over the Internet (so-called e- or Internet banking), intermediaries must take steps to ensure it has adequate knowledge of the customer and his business. The analysis of customers shall provide for the use of statistical methods to examine transactions and may provide for visits by external collaborators.

Before submitting a report, the “company anti-money-laundering officer” shall carry out a global evaluation of the transaction on the basis of all the information available; he shall also evaluate transactions that show anomalous profiles even where the notification procedure has not been triggered by the operating structure.

The procedure must provide for exchanges of information between the various levels and an evaluation of the transaction by all the staff involved in any way.

In the performance of their tasks the internal audit function, even if entrusted to external collaborators, and the board of auditors, may come across transactions whose economic/financial characteristics show an anomalous profile. In such cases the relevant information must be gathered, if necessary using the intermediary’s operational structures, and a preliminary evaluation must be made of the nature of such transactions, followed, where appropriate, by notification of the findings to the company anti-money-laundering officer. It must always be possible to reconstruct the steps taken in the evaluation process on the basis of documentary records.

This procedure may also be followed by the staff of the firms engaged to audit the accounts for any anomalous transactions found in the performance of their activity.

4.2 The protection of confidentiality

Within the framework of their notification and reporting procedures, intermediaries shall adopt measures to ensure maximum confidentiality with regard to the identity of the persons who make notifications; in this connection specific measures shall be adopted for the custody of the documents containing their identities.

The suspicious-transaction report sent to the UIC must be without any reference to the name of the person who made the notification. Such reports shall contain only the data identifying the unit headed by the company anti-money-laundering officer.

Any unnecessary disclosure of information must be avoided both inside and outside the intermediary; violation of this rule shall be penally punishable under Law 197/1991.

4.3 The suspension of transactions

Anti-money-laundering law provides for reports to be sent to the UIC “without delay, where possible before carrying out the transaction”. Institutions’ governing bodies shall therefore give

⁷ The direct involvement of financial salesmen and agents in the suspicious -transaction analysis procedure was authorized in Article 7.2 of Legislative Decree 374/1999.

appropriate instructions that will permit an equitable balance to be struck between the need for rapidity and the need for an adequate assessment of the transaction.

The lack of an explicit time limit within which reports are to be sent may not be interpreted as permission to inform the UIC beyond any reasonable lapse of time. An evaluation procedure that is not fully justified may jeopardize the statutory rule providing for the suspension of transactions, for up to forty-eight hours, to permit coordination with the investigating bodies.

Accordingly, intermediaries shall prepare adequate operational procedures for the evaluation of transactions that are being processed and the prompt and exhaustive supply of information to the UIC.

Maximum rapidity in submitting reports shall be ensured for transactions involving the disbursement to clients of significant amounts of cash or comparable instruments, especially where the transactions are carried out by persons subject to penal investigation or preventive impounding of assets or by persons related to such persons.

Intermediaries may give advance notice to the UIC by phone, fax or electronic means, *inter alia* in order to receive instructions on how to behave.

4.4 Use of computer programmes to select transactions

The decision whether to adopt computer programmes to assist the evaluation of transactions on the basis of predetermined parameters shall be left up to each intermediary.

The automatic identification of anomalous transactions may only play a supporting role in the evaluation of transactions with anomalous features since predetermined standards can be used only for some anomaly indicators and because money-laundering techniques are evolving constantly.

At all events intermediaries shall remain responsible for the ability of their internal evaluation procedures to ensure compliance with statutory obligations. The failure of an automatic system to pick up an anomaly shall not exclude the responsibility of the intermediary for the omission of a report on a suspicious transaction.

Computerized procedures must be used to identify anomaly indicators automatically for transactions that are transmitted by phone or over electronic networks.

Statistical observation mechanisms are in fact suitable for monitoring transactions from the point of view of their repetitiveness and the significance of the amounts involved, bearing in mind that such business is marked by numerous transfers. The transactions picked up must subsequently be analyzed using the ordinary evaluation procedure.

4.5 The transmission of reports and the relationship with the UIC

The transmission of reports on suspicious transactions to the UIC shall be subject to the rules laid down by that body (see *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, no. 201 of 29 August 1997).

The UIC circular specifies the required content of reports and shows a model report form that intermediaries must fill in to provide the information needed to classify transactions. With a view to facilitating the task of reporting institutions and reducing the costs associated with the procedure, the

UIC provides all intermediaries with supporting software for the production of reports, which makes their submittal in encrypted form possible.

The relationship between intermediaries and the UIC is based on collaboration, confidentiality and trust. Reports shall be supplemented by detailed information on the economic and financial situation of the persons reported and any (operational, corporate or other) links with other persons.

Intermediaries shall give prompt and exhaustive answers to any requests for information; where additional elements come to light, they shall supplement the information already submitted.

Each intermediary shall identify a central unit within its structure responsible for the exchange with the UIC of all the communications concerning reports, including any requests by the UIC for additional information; this unit shall be under the company anti-money-laundering officer.

Where intermediaries are large, the possibility of more than one person being delegated to be responsible for relations with the UIC cannot be excluded; in such cases intermediaries must ensure the coordination of the activity of these persons and their access to all the information in the intermediary's possession. However, the benefits that appear likely to derive from the development of an ongoing relationship between the UIC and the person responsible within an intermediary suggests that use of this possibility should be limited.

Intermediaries belonging to a group may adopt a single procedure and must ensure forms of operational collaboration that use the information available in the group as a whole.

Where intermediaries are small, it might be desirable to carry out evaluations with the assistance of trade associations; such bodies could identify a unit to carry out the second-level evaluation of transactions considered to be anomalous and perform the function of liaison with the UIC.

Intermediaries must normally use electronic procedures for the transmission of reports.

SECOND PART

Anomaly indicators

Introduction to the catalogue of indicators

Anti-money-laundering law requires intermediaries to report transactions suspected of involving money-laundering on the basis of their objective features (characteristics, size, nature), the customer's subjective profiles (income-earning capacity and type of business) and every other circumstance known as a consequence of the functions performed.

The term "transaction" is taken to mean not only the performance of a particular action but also a set of transfers that appear to be functionally and economically linked to each other.

The method of evaluation is based on the consideration that, in most cases, the objective configuration of the transaction is in itself neutral and hence does not allow the underlying purpose to be identified immediately. Transactions which — in view of the amount involved, the way they are effected, the distribution channel or the geographical location — are normal if carried out by a customer with certain characteristics, may be disproportionately large or at any rate economically unjustified if requested by another customer. At the same time, behaviour that is in line with a customer's income-earning capacity and type of business may be anomalous in the light of other information in the intermediary's position as a result of its own activity.

The catalogue provides examples of anomalies related to the objective form of the transaction, which, when they are found, may require the intermediary, taking into account all the other information in its possession, to investigate further in order to evaluate the nature of the transaction.

In the first place the list contains references to anomalies concerning all the different categories of transaction. This is followed by other indicators based on the type of instrument used. Lastly, special attention is paid to the behaviour of customers who carry out transactions whose type, object, frequency and/or size are not consistent with their business or their income-earning capacity and wealth.

In order to make it easier to understand the indicators, examples are given of sub-indicators that are normally related to the particular nature of intermediaries' activities.

The list should not be considered exhaustive, not least owing to the continuous evolution of the techniques used in carrying out financial transactions. Intermediaries are therefore required, on the basis of their experience and according to the segment of the market in which they operate, to supplement or further define their anomaly indicators. To that end they can apply the criteria set out in the first part of this document.

The catalogue is not to be understood as a set of merely formal controls but as an operational tool to be used for company-level verifications, bearing in mind that the absence of the anomalous profiles identified in the Instructions is not in itself sufficient to exclude the suspicion that a transaction may be connected with money-laundering activity.

The indicators are based on the hypothesis that the customers are known to the intermediary, independently of the distribution channels used (branch offices, financial salesmen, insurance salesmen, telephonic or electronic channels, etc.).

As regards suspicious transactions with a tax dimension, it is necessary to bear in mind the recent changes to the penal aspects of tax law. In fact, for there to be a suspected penal offence in connection with tax returns, it would be necessary to know not only the undeclared amounts but also the subjective situation of the customer in order to “reconstruct” the amount of tax evaded, or to have learnt of the inclusion of false invoices in a return. On the other hand, issuing invoices or other documents for partly or totally non-existent transactions is considered to be an offence regardless of the amount involved. In this case it is necessary, in evaluating the grounds for suspicion, to consider that the issue of such documents, apart from being rated a particularly serious offence, can also be a means of hiding other criminal actions.

Where transactions are requested by occasional customers, the evaluation — in the event that the information on the person’s income-earning capacity and activity is inadequate — must focus primarily on the technical features of the transaction and, in particular, on its size.

At the time a business relationship is first established with a customer, the intermediary must adopt a more cautious attitude. Where the telephonic or electronic channel is used, a significant factor is the way in which funds are first transmitted; where there are large transactions without adequate information, the intermediary may even decline to carry them out.

Where, even though a transaction is not carried out, an intermediary has found significant suspicious elements, it must submit a report.

1. Anomaly indicators for all categories of transactions

1.1 Repeated transactions of the same kind not justified by the customer’s activity carried out in a way that suggests the intention to dissimulate:

- frequent inflows of funds that are transferred after a short interval in ways or to destinations unrelated to the customer’s normal activity, especially if the origin or destination is abroad;
- inflows in the form of instruments (cash, credit instruments, credit transfers) that do not appear consistent with the customer’s activity.

1.2 Recourse to techniques for splitting up transactions, especially where this serves to circumvent identification and registration obligations:

- frequent transactions for amounts just below the registration threshold, especially if in cash or via a plurality of other intermediaries, where this is not justified by the customer’s activity;
- the opening of several bearer bank or post office deposit books or other equivalent securities for amounts just below the registration threshold;
- withdrawals of large sums by means of unmotivated requests for cashier’s checks for amounts just below the registration threshold;
- liquidation of contracts involving financial instruments or insurance policies with requests for settlement in cash or the splitting up of the total amount into numerous credit instruments;

- frequent transactions involving disinvestments from financial instruments or the cashing in of insurance policies for individual amounts below the registration threshold;
- deposits made in accounts held with trust companies using frequent inflows of funds, especially if coming from a plurality of other intermediaries or in ways serving to circumvent registration obligations.

1.3 Large-volume transactions that are unusual with respect to those normally carried out by the customer, especially if there are no plausible economic or financial reasons for them:

- opening and closing of accounts used exclusively to carry out specific transactions;
- large inflows of funds, especially if coming from abroad, to accounts that have long been dormant or little used;
- large deposits made on accounts in the name of the company by directors or persons related to them drawing on resources unrelated to the activity of the company, especially if in cash.

1.4 Transactions set up in a way that is illogical, especially if they are economically or financially disadvantageous for the customer:

- large-scale purchases of financial instruments, insurance policies or leased goods at prices that are not in line with current market values or their foreseeable value;
- early termination of a contract involving financial instruments or insurance policies, especially if shortly after the conclusion of the contract or accompanied by a request for settlement in cash;
- conclusion of a contract for the sale/purchase of financial instruments followed shortly afterwards by the conclusion of a contract of the opposite sign with the same party for the same amount but at a distorted price;
- savings plans or life insurance policies that are not consistent with the customer's age;
- advance payments of insurance premiums or leasing rentals that are much larger than normally required for no plausible reason;
- conclusion of several life insurance policies by the same person in a short lapse of time.

1.5 Transactions carried out frequently by a customer in the name of or in favour of third parties, where such dealings do not appear justified:

- the use by firms or entities of accounts in the name of directors, employees or clients to carry out financial or insurance-related transactions;
- issues of guarantees for the granting of finance to third parties, where the relationship between the guarantor and the beneficiary does not appear to justify such behaviour;
- conclusion of contracts involving financial instruments or insurance policies with liens or pledges in favour of third parties or with beneficiaries not belonging to the contracting party's family or not linked to it by relationships that would justify such transactions.

1.6 Transactions carried out by third parties in the name of or in favour of a customer for no plausible reason:

- the issue of guarantees, especially abroad, by unknown third parties for which the customer fails to provide sufficient information regarding the commercial or financial relationship that would justify their being issued;

- guarantors, suppliers of leased goods or persons unrelated to the business relationship in question who intervene spontaneously and cover the exposure in the event of the debtor defaulting;
- transactions carried out by agents, which, in view of their frequency and amount, cannot be linked to the economic activity or the characteristics of the principal.

1.7 Transactions requested with obviously inexact or incomplete details, suggesting the intention of hiding essential information, especially if this concerns parties interested in the transaction;

1.8 Transactions involving counterparties located in offshore centres or geographical areas well known for drug running or tobacco smuggling that are not justified by the economic activity of the customer or other circumstances.

2. Anomaly indicators for transactions in cash or e-money

2.1 Withdrawals of large amounts of cash except where the customer has special needs.

2.2 Deposits of large amounts of cash that cannot be justified by the customer's economic activity.

2.3 Use of cash instead of the means of payment normally used by the customer:

- frequent requests for large cashier's checks against payment in cash instead of being charged to the customer's account;
- frequent use of large sums of cash to make transfers within a short lapse of time, especially where the counterparties are located abroad;
- large and/or frequent payments of insurance premiums in cash without apparent justification, especially in the case of multiple policies;
- large payments in cash in settlement of amounts due following the use of credit cards, especially if these have no spending limits.

2.4 Exchange of banknotes for others of different denominations and/or for foreign currency, especially where the transactions are not channeled through a current account:

- exchange of banknotes for significant amounts, either in one shot or at short intervals, especially in the case of high-denomination notes;
- exchange of lira or other EU banknotes for other foreign currencies in the run-up to the introduction of the euro, especially if at frequent intervals and for large amounts;
- exchange of lira or other EU banknotes for euros in the run-up to the introduction of the euro, especially if at frequent intervals and for large amounts.

2.5 Transactions involving the use of e-money, which, in view of their size or frequency, are not consistent with the activity of the distributor or merchant or with customers' normal use of e-money:

- excessive requests for e-money or repeated requests for the reimbursement of the unspent value of e-money by individual distributors;
- anomalous sales volumes with respect to an individual merchant's type of activity;
- frequent or large (even if split up) requests by customers for the reimbursement of amounts concerning unused e-money credits.

3. Anomaly indicators for transactions in financial instruments and for insurance policies

3.1 Trading in financial instruments where the transactions are not channeled through the customer's current account:

- financial instruments presented for redemption in cash or for the purchase of other financial instruments, without the use of the customer's current account;
- frequent purchases, for amounts that are large or unjustifiably split up, of financial instruments paid for in cash;
- partial or total disposal of financial instruments with the transfer of amounts to financial centres different from those specified in the contract or in favour of persons other than those in whose names the instruments were registered or to persons in whose names they had been jointly registered only in the last few months of the investment contract.

3.2 Trading in financial instruments not widely distributed among the public that is repeated at short intervals and/or involves large amounts, especially if with counterparties located in non-EU or non-OECD countries.

3.3 Recourse to joint registration techniques for contracts involving financial instruments or insurance policies or changes in the names of the persons they are registered in for no apparent reason:

- request for the splitting up of the investment into several transactions of the same kind registered jointly with different people that is not justified on grounds of risk spreading or portfolio diversification;
- recurrence of a particular name in which a number of contracts involving financial instruments or insurance policies are jointly registered together with different people's names;
- unusually frequent changes in the names in which contracts involving financial instruments or insurance policies are registered or changes at the time the investment is liquidated;
- change in the name of the insured and/or the beneficiary of insurance policies in favour of third parties not belonging to the family of the insured or not linked to it in a way that would justify the change;

4. Anomaly indicators for life insurance policies and capitalization schemes

4.1 Taking out of several insurance policies with payment of the premiums using checks with multiple endorsements.

4.2 Taking out of several life insurance policies with the bearer the beneficiary.

4.3 Specification of several beneficiaries for life insurance policies so that the amount to be liquidated is divided into tranches in a manner that is not justified by the relationships between the customer and the beneficiaries.

4.4 Liquidation in a short span of time of benefits to the same person of a series of policies taken out by different customers.

4.5 Large and/or simultaneous requests to cash in several insurance policies and/or their use to obtain loans, especially where this involves accepting disadvantageous conditions, or frequent partial cashings in of large single-premium policies.

4.6 In the case of payment of large premiums, exercise of the right of revocation or withdrawal referred to in Articles 111 and 112 of Legislative Decree 174/1995.

4.7 Conclusion of a capitalization scheme contract with the delivery by the contracting party of securities or other assets (see Article 40 of Legislative Decree 174/1995) whose possession is not justified by the party's income-earning capacity and type of business.

5. Anomaly indicators for transactions involving other products and services

5.1 Presentation of outstanding bearer bank or Post Office deposit books with a balance above the legal limit, without the customer providing an adequate explanation of the late presentation.

5.2 Use of letters of credit and other trade finance techniques to transfer amounts between countries, without the related transaction being justified by the customer's usual economic activity.

5.3 Fiduciary registration of goods and/or financial instruments where they have been in the customer's possession for only a short time and it does not appear justified in the light of the customer's wealth or activity.

5.4 Repeated use of safe deposit boxes or custody services or repeated deposits and withdrawals of sealed packages not justified by the customer's activity or habits.

5.5 Issue of mandates to access safe deposit boxes to persons outside the family circle or not linked by relationships of collaboration or of other kinds that would justify their issue.

5.6 Purchase or sale of large quantities of coins, precious metals or other valuables for no apparent reason or not congruous with the customer's economic situation.

5.7 Accounts that show a volume of transactions that is not justified by the customer's activity or that are marked by: frequent inpayments of checks or securities to be discounted, especially if in round figures, with a plurality of endorsements and other recurrent features or issued to bearer or to the same drawer; withdrawal of bills and return of unpaid items, possibly followed by protest; substantial balance of credits and debits.

6. Anomaly indicators for customer behaviour

6.1 Customers who refuse or are reluctant to provide the information needed to carry out transactions, to specify their activity, to present accounting or other documentation, to declare accounts held with other intermediaries, to give information which, in normal circumstances, would make the customer a fit person to carry out banking, financial or insurance transactions.

6.2 Customers who ask to restructure a transaction where, as originally set up, it would have involved identification or registration or additional inquiries by the intermediary.

6.3 Customers who avoid direct contacts with the intermediary's employees or collaborators giving frequent mandates or proxies in a manner that appears unjustified.

6.4 Customers who present paper-based securities or certificates for large amounts, especially if made out to the bearer, or, following purchases, ask for delivery of the paper-based instruments.

6.5 Clients who, without plausible justification, use an intermediary or an intermediary's collaborator located far from their place of residence or activity, especially if they ask for correspondence to be sent to the intermediary's or collaborator's address:

- clients who, in order to make payments in connection with contracts involving financial instruments or insurance policies, use operating units located far from their place of residence or activity or frequently change the operating unit they use.

6.6 Clients who carry out large transactions using cash or bearer instruments when they are known to have recently been investigated in connection with penal proceedings or the application of preventive measures.

6.7 Customers in economic difficulties who carry out large transactions without providing a plausible explanation of the source of the funds:

- customers who unexpectedly extinguish all or part of their debts;
- customers who ask to take out insurance policies that involve the payment of large premiums;
- customers who buy financial instruments for large amounts.

6.8 Customers who ask to carry out transactions in unusual ways, especially if highly complex or for large amounts:

- customers who ask for amounts the intermediary has placed in suspense accounts not to be registered on their accounts.

6.9 Customers or guarantors of customers who frequently, and without providing plausible reasons, ask for the return of the collateral against the deposit of the amount needed for the purchase of other financial instruments.

6.10 Customers who open or have accounts with intermediaries with an illogical configuration:

- the opening of numerous accounts with the same intermediary for no apparent reason;
- establishment of business relationships with numerous intermediaries in the same area for no apparent reason.

CIRCULAR N° 436/D of 20 February 2001***Law 197/91 – Operating instructions for reporting suspicious operations***

With the order dated 12 January 2001, published in Official Journal N° 37 of 14 February 2001, the Bank of Italy, in agreement with ISVAP and CONSOB (*the public authority responsible for regulating the Italian securities market*), has, pursuant to article 3^{bis}, subsection 4, of law 197 of 5 July 1991, as amended and supplemented by legislative decree 153 of 26 May 1997 and law 388 of 23 December 2000, issued the operating instructions for reporting suspicious operations.

This order, which updates the indications of the Bank of Italy issued on the subject matter from 1993 and recapitulates the instructions specifically addressed to the insurance sector in January 1999, sets out to define a uniform operational framework for all intermediaries operating in sectors to which the regulations on money-laundering refer.

In particular, the document in question contains some operational rules aimed at reducing not only the areas of uncertainty associated with subjective evaluations and discretionary behaviours, but also at contributing towards the reduction in burdens shouldered by undertakings by ensuring full cooperation among the authorities competent for preventing money-laundering. The introduction of uniform indications for all intermediaries represents a step towards avoiding forms of regulatory arbitrage aimed at circumventing legal obligations.

Attention is drawn not only to the indices of anomaly regarding the operations and behaviour of the customers but also to the indices set out under points 3 and 4 designed to uncover anomalous behaviours in relation to insurance contracts and capital redemption operations.

This order attaches special importance to the need on the part of intermediaries to formalise internal organisational procedures in such a way as to guarantee the full implementation of the objectives of the regulation.

In this regard, it should be noted that the essential requisite for the evaluation of an operation for reporting suspicious transactions is represented by adequate knowledge of customers. In addition to this it should also be pointed out that the efficient working of company structures calls for the implementation of an appropriate system of internal controls such as to enable the ascertainment of the correct implementation of the operations along with the reliability of information flows.

You are hereby informed that the order in question can also be consulted on the internet

site of the Bank of Italy and all undertakings to which this circular is addressed are requested to give it maximum publicity within their own internal structures and their sales networks in order to ensure the full implementation of the instructions contained therein.

the Deputy Director General
(Lorenzo Foglia)

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 -

Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1	<i>Definizioni</i>	pag.	6
art. 2	Attività bancoposta	pag.	7
art. 3	<i>Rapporti con i clienti</i>	pag.	8

Titolo II - IL CONTO CORRENTE POSTALE

art. 4	Bollettino di conto corrente postale	pag.	9
--------	--------------------------------------------	------	---

Titolo III - SERVIZI DI PAGAMENTO

Capo I - Generalità

art. 5	<i>Tipologie</i>	pag.	9
--------	------------------------	------	---

Capo II - IL VAGLIA POSTALE

art. 6	<i>Caratteristiche</i>	pag.	10
--------	------------------------------	------	----

Capo III - L'ASSEGNO POSTALE

art. 7	<i>Caratteristiche</i>	pag.	10
art. 8	<i>Termini di validità</i>	pag.	10
art. 9	<i>Assegno di pagamento estero</i>	pag.	11

Capo IV - ALTRE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO FONDI

art. 10	<i>Integrazione nei sistemi di trasferimento fondi</i>	pag.	11
art. 11	<i>Trasferimenti internazionali fondi</i>	pag.	11

Titolo IV - I SERVIZI DI INVESTIMENTO

art. 12	<i>Prestazione dei servizi di investimento</i>	pag.	11
---------	------------------------------------------------------	------	----

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 13	<i>Norma finale</i>	pag.	12
---------	---------------------------	------	----

<i>Note</i>	pag.	13
-------------	-------	------	----

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 144. — **Regolamento recante norme sui servizi di Bancoposta.** (*G.U. 23 aprile 2001, n. 94*).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento di esecuzione in materia di servizi di bancoposta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane;

Vista la delibera dell'Assemblea del 28 febbraio 1998 di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il riordino della Cassa depositi e prestiti;

Visto l'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che autorizza il Governo ad emanare apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, nonché a definire le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche;

Considerata l'esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, come previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Poste: la società per azioni Poste Italiane istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;

b) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

c) testo unico finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) conto corrente postale: il conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.p.a.;

e) assegno postale: l'assegno tratto su Poste;

f) vaglia postale: lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste;

g) bollettino di conto corrente postale: il modulo emesso da Poste per il versamento di fondi su un conto corrente postale;

h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Attività di bancoposta

1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:

- a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;
- b) raccolta del risparmio postale;
- c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
- d) servizio di intermediazione in cambi;
- e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;
- f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12.

2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi.

3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario.

4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.

5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili.

7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.

8. Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

9. Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. È tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività.

Art. 3.

Rapporti con i clienti

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali.

2. Fatte salve le disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario, la comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti.

3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all'ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all'operazione richiesta.

4. Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la forma richiesta per l'atto da compiere, è conservata presso l'ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca.

5. La legittimazione del cliente è controllata in base:

a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da questa indicato;

b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.

Titolo II

IL CONTO CORRENTE POSTALE

Art. 4.

Il bollettino di conto corrente postale

1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati

appositi bollettini stampati da Poste, su cui può essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiuro.

2. Poste può autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini.

3. L'uso di bollettini non autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente.

4. I bollettini di versamento devono essere presentati già compilati in ogni loro parte agli uffici postali, i quali accertano esclusivamente la integrale compilazione e la corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel bollettino. L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni pubbliche.

5. Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità del correntista.

6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Titolo III

SERVIZI DI PAGAMENTO

Capo I

GENERALITÀ

Art. 5.

Tipologie

1. Poste può svolgere servizi di pagamento, compreso il servizio di riscossione di crediti, nei confronti del pubblico.

2. Il servizio di trasferimento fondi può avere luogo tramite vaglia postale, assegno postale e in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento.

Capo II

IL VAGLIA POSTALE

Art. 6.

Caratteristiche

1. Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.

2. Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità.

3. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.

4. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare.

Capo III

L'ASSEGNO POSTALE

Art. 7.

Caratteristiche

1. Gli assegni postali possono essere ordinari o vidimati.

2. L'assegno postale ordinario è tratto su conto corrente postale. All'atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilità dei fondi, annulla il titolo e provvede all'addebito sul conto corrente del traente.

3. L'assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l'avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.

4. Agli assegni postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno bancario.

Art. 8.

Termini di validità

1. Gli assegni ordinari sono pagabili entro il termine di sessanta giorni dalla data di trattenuta.

2. Gli assegni vidimati sono pagabili a vista, entro il termine di due mesi dal momento in cui viene apposta la vidimazione.

Art. 9.

Assegno di pagamento estero

1. L'assegno di pagamento estero è utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed è spedito da Poste al beneficiario.

2. L'assegno è emesso da Poste con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il quale non può essere pagato, né rinnovato.

Capo IV

ALTRE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO FONDI

Art. 10.

Integrazione nei sistemi di trasferimento fondi

1. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146 del testo unico bancario, adotta le misure necessarie ad assicurare l'integrazione di Poste nei sistemi di pagamento e l'interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario.

Art. 11.

Trasferimenti internazionali di fondi

1. Ai trasferimenti internazionali di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.

Titolo IV

I SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 12.

Prestazioni dei servizi di investimento

1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere *b)*, *c)*, ed *e)*, e dall'articolo 1, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Norma finale

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti esistenti tra Poste e clientela alla data di entrata in vigore delle stesse, fatti salvi gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della normativa previgente.

2. Sono abrogati:

a) gli articoli da 100 a 137, 138, comma 2, da 139 a 142, 144 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

b) gli articoli da 1 a 5, da 7 a 13, da 16 a 63, da 67 a 95, 96 comma 2, da 97 a 100, da 102 a 104, 105, comma 1, limitatamente alle parole da: «il correntista» a: «tuttavia», nonché i commi 3 e 4, da 106 a 121, 122, comma 1, limitatamente alla lettera a), ed alle parole da: «rettificare» a: «od» della lettera b), da 123 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

c) tutte le istruzioni per i servizi di bancoposta;

d) gli articoli 4, comma 3-bis, 8, comma 3, e 11 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte relativa ai servizi di bancoposta, nonché tutte le disposizioni emanate in applicazione degli stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2001

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

MANCINO

*AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri*

*VISCO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programma-
zione economica*

*CARDINALE, Ministro delle teleco-
municazioni*

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2001

*Ministeri economico-finanziari registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica,
foglio n. 236*

 NOTE
Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge i regolamenti.

— Il testo del comma 2, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*) è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256 reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 reca: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo del comma 4 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:

«4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.»

— Il testo dell'art. 146 della decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente:

«Art. 146 (*Vigilanza sui sistemi di pagamento*). — 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.»

Note all'art. 1:

— Per l'oggetto della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000, si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 11 del citato decreto legislativo. n. 385/1993, è il seguente:

«1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.»

— Il testo del comma 2, lettera *f*), numeri 4) e 5), dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 385/1993, è il seguente:

«2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) (Omissis);

b) (Omissis);

c) (Omissis);

d) (Omissis);

e) (Omissis);

f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:

1) *(Omissis);*

2) *(Omissis);*

3) *(Omissis);*

4) servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito).

— Il testo degli articoli 5, 12, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, 56, 57 e 58, 65, 66 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, 127, 128, 129, 134, 140, 143, 144, 145, del citato decreto legislativo n. 385/1993, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 5 (*Finalità e destinatari della vigilanza*). — 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.»

«Art. 12 (*Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche*). — 1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati.

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410.

5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irrimediabili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.»

«Art. 20 (*Obblighi di comunicazione*). — 1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2.

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.»

«Art. 21 (*Richiesta di informazioni*). — 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle società e degli enti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.»

«Art. 22 (*Partecipazioni indirette*). — 1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona».

«Art. 23 (*Nozione di controllo*). 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
 - d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.».

«Art. 24 (*Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione*). — 1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'art. 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».

«Art. 25 (*Requisiti di onorabilità dei partecipanti*). — 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».

«Art. 26 (*Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali*). — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.».

«Art. 50. (*Decreto ingiuntivo*). — 1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'e-

stratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.».

«Art. 51 (*Vigilanza informativa*). — 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».

«Art. 52 (*Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti*). — 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportate un giudizio negativo, in giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

«Art. 53 (*Vigilanza regolamentare*). — 1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.».

«Art. 54 (*Vigilanza ispettiva*). — 1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

«Art. 56 (*Modificazioni statutarie*). — 1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.».

«Art. 57 (*Fusioni e scissioni*). — 1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 1.

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

«Art. 58 (*Cessione di rapporti giuridici*). — 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.».

«Art. 65 (*Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata*). — 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società appartenenti a un gruppo bancario;
- b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
- c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69;
- e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d);
- f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);
- g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;

h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca;

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.».

«Art. 66 (*Vigilanza informativa*). — 1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art. 65.

4. Le società indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.».

«Art. 67 (*Vigilanza regolamentare*). — 1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

a) l'adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell'art. 65.

«Art. 68 (*Vigilanza ispettiva*). — 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.».

«Art. 78 (*Banche autorizzate in Italia*). — 1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.».

«Art. 115 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.».

«Art. 116 (*Pubblicità*). — 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.

2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR:

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;

b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

d) individua gli elementi essenziali, fra quanti previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.».

«Art. 117. (*Contratti*). — 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.»

«Art. 118 (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). — 1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.»

«Art. 119 (*Comunicazioni periodiche alla clientela*). — 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.»

«Art. 120 (*Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi*). — 1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.»

«Art. 121 (*Nozione*). — 1. (*Omissis*).

2. (*Omissis*).

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.»

«Art. 127 (*Regole generali*). — 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.»

«Art. 128 (*Controlli*). — 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'art. 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli art. 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.»

«Art. 129 (*Emissione di valori mobiliari*). — 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.

2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1, sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1, ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:

- a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
- c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
- d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.

7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»

«Art. 134 (*Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria*). — 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.»

«Art. 140 (*Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti ad un gruppo bancario e di intermediari finanziari*). — 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1, fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.»

«Art. 143 (*Emissione di valori mobiliari*). — 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.»

«Art. 144 (*Altre sanzioni amministrative pecuniarie*). — 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

2. Le sanzioni previste nel comma 1, si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

6. (Soppresso)».

«Art. 145 (*Procedura sanzionatoria*). — 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8.

4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'art. 8.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

— Il testo degli articoli 5, 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, 21, 22, 23, 25, 30, 31, commi 1,3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, e 195 del citato decreto legislativo n. 58/1998, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 5 (*Finalità e destinatari della vigilanza*). — 1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.

2. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

3. La CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.»

«Art. 6 (*Vigilanza regolamentare*). — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

b) le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

c) (*omissis*).

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento:

a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;

b) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;

c) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione del servizio di gestione su base individuale e gli altri servizi disciplinati dalla presente parte.»

«Art. 7 (*Interventi sui soggetti abilitati*). — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'art. 6, comma 1, lettera a).»

«Art. 8 (*Vigilanza informativa*). — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile.

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche ai collegi sindacali e alle società incaricate della revisione contabile delle società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario.

6. I commi 3, 4 e 5 si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.».

«Art. 10 (*Vigilanza ispettiva*). — 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.».

«Art. 21 (*Criteri generali*). — 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.».

«Art. 22 (*Separazione patrimoniale*). — 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico

bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.».

«Art. 23 (*Contratti*). — 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsti dall'art. 1, comma 6, lettera f).

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), non si applica l'art. 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.».

«Art. 25 (*Attività di negoziazione nei mercati regolamentati*). — 1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste.

3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.».

«Art. 30 (*Offerta fuori sede*). — 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diversa dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera c);

b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le società di gestione del risparmio possono effettua-

re l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 5), lettera c).

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.

La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'art. 32.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'art. 100, comma 1, lettera f).».

«Art. 31 (*Promotori finanziari*). — 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.

2. (*Omissis*).

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4. (*Omissis*).

5. (*Omissis*).

6. (*Omissis*).

7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.».

«Art. 32 (*Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari*). — 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'art. 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell'art. 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari».

«Art. 51 (*Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali ed extracomunitari*). — 1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del pre-

sente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità.

2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:

- a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.».

«Art. 59 (*Sistemi di indennizzo*). — 1. L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.».

«Art. 168 (*Confusione di patrimoni*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.».

«Art. 171 (*Tutela dell'attività di vigilanza*). — 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del testo unico bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attività svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni e le attività stesse, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del testo unico bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

«Art. 190 (*Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati*). — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,

commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

2. *Omissis.*

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi da 2 a 6.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

«Art. 195 (*Procedura sanzionatoria*). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.

2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità proponente ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.»

— Per il titolo della legge n. 287/1990 si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo n. 487/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71/1994, e del decreto legislativo n. 284/1999 si fa rinvio alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 118 del citato decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 146 citato decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il testo dei commi 5, lettere *b)*, *c)* ed *e)* e 6, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'art. 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998 è, rispettivamente, il seguente:

5. Per «servizi di investimento» si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

- a)* (omissis);
- b)* negoziazione per conto terzi;
- c)* collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d)* (omissis);
- e)* ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

6. Per «servizi accessori» si intendono:

- a)* la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- b)* la locazione di cassette di sicurezza;
- c)* (omissis);
- d)* la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- e)* i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- f)* la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- g)* l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

— Per il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 58/1998, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 13:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973 si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 256/1989 si fa rinvio alle premesse.

— Per il titolo del decreto legge n. 487/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71/1994, si fa rinvio alle premesse.

D.P.C.M. 21-3-2001 n. 329

Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2001, n. 190.

Epigrafe

Premessa

1. Sede dell'Agenzia.

2. Vigilanza.

3. Attribuzioni.

4. Relazioni con le pubbliche amministrazioni.

5. Poteri dell'Agenzia.

6. Composizione dell'Agenzia.

7. Norme di funzionamento.

8. Indennità di funzione per il presidente e per i componenti dell'Agenzia.

9. Ufficio di segreteria.

10. Disposizioni finanziarie.

D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2001, n. 190.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000](#) con il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta [legge n. 662 del 1996](#), l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-*bis*, della citata [legge n. 662 del 1996](#), il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti ed i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del predetto organismo di controllo;

Visto l'articolo 14 della [legge 13 maggio 1999, n. 133](#);

Visto l'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta nel 1° febbraio 2001;

Udito il parere n. 205/2000 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 205/2000 per le seguenti considerazioni:

quanto all'esercizio potere sanzionatorio, attesa la non tassatività della indicazione contenuta nel comma 191 dell'articolo 3 della [legge n. 662 del 1996](#), appare preferibile limitare l'intervento dell'Agenzia nella fase dell'accertamento, mantenendo in un unico soggetto la potestà di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 28 del [decreto legislativo n. 460 del 1997](#);

quanto alla riduzione dei componenti e alla previsione di un più rigido regime di incompatibilità, l'Agenzia, nel vigente quadro normativo, non può essere totalmente assimilata alle Autorità indipendenti e, d'altra parte, dette previsioni comporterebbero uno *status* del componente dell'Agenzia non pienamente aderente al disegno legislativo ed alle risorse finanziarie previste per l'Agenzia stessa;

quanto alla fissazione nel regolamento dei compensi dei componenti, appare preferibile, anche in considerazione di possibili variazioni nel tempo, fissare a livello normativo le modalità e le garanzie procedurali di tale fissazione e rimettere questa determinazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia a quanto già disposto in precedenti provvedimenti;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale;

Adotta il seguente regolamento:

1. Sede dell'Agenzia.

1. L'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), con [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000](#), denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di seguito designata «Agenzia», ha sede in Milano.

2. Vigilanza.

1. L'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale, e del Ministro delle finanze.

2. Entro il 1° marzo di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività svolta l'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento entro il 30 marzo.

3. Attribuzioni.

1. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3, commi 191 e 192 della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), l'Agenzia:

a) nell'ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati «organizzazioni, terzo settore e enti»;

b) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

- c) promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia e all'estero;
- d) promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale;
- e) promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
- f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;
- g) promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all'estero;
- h) segnala alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;
- i) vigila sull'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;
- j) elabora proposte sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), tenendo conto dei criteri di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e dei criteri che presidono al riconoscimento delle organizzazioni non governative di cui alla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#);
- k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), e 111, comma 4-*quinquies*, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e 4, settimo comma, lettera b), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale;
- l) collabora nella uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al Ministero delle finanze proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;

m) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realtà delle organizzazioni e degli enti.

4. Relazioni con le pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti.

2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a:

a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici;

c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#);

d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#);

e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#);

f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#).

3. Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria più approfondita l'Agenzia può concordare un termine maggiore.

5. Poteri dell'Agenzia.

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia:

a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;

b) promuove indagini conoscitive di natura generale nei settori operativi delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

c) consulta, in via periodica, le associazioni rappresentative degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali dal Governo;

d) può assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell'istruttoria della propria attività consultiva, di indirizzo e controllo:

1) invitare i rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti a comparire per fornire dati e notizie;

2) inviare ai rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

3) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) la comunicazione di dati e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi a organizzazioni, terzo settore ed enti indicati singolarmente o per categorie;

4) richiedere copia o estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni, terzo settore ed enti depositati presso i notai, gli uffici del territorio e gli altri pubblici ufficiali; le copie e gli estratti degli atti e documenti, formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati gratuitamente;

e) richiede ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi delle agevolazioni tributarie usufruite o invocate da singoli enti e associazioni, anche sulla base degli elementi comunque in suo possesso;

f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#);

g) inoltra specifiche richieste di dati, notizie e documenti alle organizzazioni, al terzo settore ed agli enti ovvero alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) per assicurare la tutela da abusi nell'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

6. *Composizione dell'Agenzia.*

1. L'Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui tre nominati su proposta, rispettivamente del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I dieci componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.
3. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

7. *Norme di funzionamento.*

1. L'Agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno quattro componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno quattro componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.
2. Per la validità delle deliberazioni dell'Agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a quattro. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. La pubblicità degli atti dell'Agenzia è assicurata attraverso un apposito bollettino ed anche con modalità telematiche.
4. L'Agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), il regolamento interno recante le norme di organizzazione e funzionamento.

8. Indennità di funzione per il presidente e per i componenti dell'Agenzia.

1. Al presidente e a ciascuno degli altri componenti dell'Agenzia compete una indennità di funzione il cui importo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

9. Ufficio di segreteria.

1. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal comune di Milano, nonché di un contingente non superiore a venti unità di personale di cui un numero non superiore a dieci provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e un numero non superiore a dieci provenienti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali, collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza ed i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Agli oneri accessori provvede l'Agenzia con i propri fondi.

10. Disposizioni finanziarie.

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- a) stanziamenti a carico dello Stato stabiliti con legge;
- b) somme derivanti da contributi da parte di enti pubblici;
- c) somme derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- d) somme derivanti da altre, eventuali entrate.

2. L'Agenzia, con delibera da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, il Ministro delle finanze, il Ministro della solidarietà sociale, e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le norme concernenti i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita' amministrativa

Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalita'

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilita' dell'ente

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II Sanzioni in generale

Art. 9. *Sanzioni amministrative*

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10. *Sanzione amministrativa pecuniaria*

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11. *Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria*

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteria di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita';
- b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della

specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'.

2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero; in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.
Confisca

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.
Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.
Pluralita' di illeciti

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

Art. 22.
Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilita' amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

Art. 28.
Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.
Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.
Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31.
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1

dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivit  nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilita'

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
 - a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44.

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari